

LXXXV.

1^a TORNATA DI SABATO 18 DICEMBRE 1880

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE VARÈ.

SOMMARIO. *Seguitandosi la discussione del disegno di legge per il riordinamento delle guardie doganali, parlano il relatore, Corvetto, il ministro delle finanze, Magliani, ed i deputati Nocito, Cavalletto, Moccenni, e sul capitolo 17 fanno brevi osservazioni i deputati Serafini, Nocito, Corvetto, Cavalletto, Maurigi, Romeo ed il ministro delle finanze — Osservazioni dei deputati Zucconi, Lugli, Merzario e Di San Donato. = Discussione del disegno di legge per la iscrizione fra le nazionali della strada da Pian di Portis al confine austro-ungarico — È proposto un emendamento dal deputato Rizzardi che viene accettato dal ministro dei lavori pubblici, Baccarini. = Discussione del disegno di legge relativo alla convenzione per l'immersione di cavi sottomarini nello stretto di Messina e fra la Sicilia e Lipari — Osservazioni del deputato Di Sant'Onofrio e risposta del ministro. = Discussione del disegno di legge per disposizioni relative agli impiegati dei cessati Consigli degli ospizi delle provincie meridionali — Sull'articolo 4 fanno alcune osservazioni il ministro dell'interno, Depretis, ed i deputati Falconi, Di San Donato, Costantini e Brunetti. = È approvato senza alcuna discussione il disegno di legge per modificazione della legge sulla Sila di Calabria.*

La seduta è aperta alle ore 10 05 antimeridiane.

Il segretario Guiccioli dà lettura del processo verbale della tornata antimeridiana precedente, che viene approvato.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge pel riordinamento delle guardie doganali.

Essendo già stati approvati i primi quattro articoli, la discussione è aperta sull'articolo 5, di cui darò lettura:

« Art. 5. Il corpo delle guardie di finanza fa parte delle forze militari di guerra dello Stato.

« Con regio decreto, proposto dal ministro della guerra di concerto con quello delle finanze, entro l'anno dalla promulgazione della presente legge, sarà provveduto alla formazione di guerra delle guardie di finanza, ordinandole in compagnie e battaglioni per circoli.

« I quadri per questa formazione saranno presi nel personale graduato delle guardie, ma il comando dei battaglioni sarà in massima affidato a ufficiali superiori dell'esercito.

« I battaglioni e le compagnie mobilitati dipenderanno dal ministro della guerra per essere impiegati a concorrere sì nelle operazioni dell'esercito di

1^a o di 2^a linea, sì nel servizio della milizia mobile o territoriale.

« Durante la mobilitazione, le guardie di finanza conserveranno la divisa, i gradi e i soldi del proprio corpo coll'aggiunta degli assegnamenti di campagna stabiliti per la fanteria di linea; saranno sottoposte alla disciplina militare, e godranno dei diritti, degli onori e delle ricompense dei corpi di truppa dell'esercito.

« In tempo di pace, il ministro della guerra, previo accordo con quello delle finanze, farà eseguire ispezioni per accertare la preparazione alla mobilitazione e alla formazione di guerra delle compagnie e dei battaglioni delle guardie di finanza. »

Se nessuno domanda di parlare, lo pongo ai voti.

CORVETTO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

CORVETTO, relatore. Ho dimandato di parlare per esprimere un voto, perchè resti negli atti della Camera, e questo fo a nome della Commissione.

Io intendeva di pregare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio di studiare il modo di applicare quest'articolo 5 anche alle guardie forestali. Le guardie forestali sono elementi preziosi anche

in tempo di guerra. In Francia le guardie forestali furono organizzate come si propone ora di organizzare le guardie doganali; in Germania poi il corpo delle guardie forestali ha fatto, nella campagna del 1871, delle prove stupende.

È un semplice voto, quello che io fo, e che raccomando all'attenzione del ministro.

PRESIDENTE. Se è un semplice voto, l'onorevole ministro delle finanze ne farà avvertito il suo collega dell'agricoltura e commercio.

MAGLIANI, ministro delle finanze. Sarò interprete del voto dell'onorevole Corvetto presso il mio collega dell'agricoltura e commercio.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'articolo 5.

Chi lo approva si alzi.

(È approvato.)

« Art. 6. L'ammissione nel corpo delle guardie di finanza si fa per arruolamento volontario.

« Al nuovo arruolato viene accreditata la somma di lire 100 per assegno di primo corredo.

« L'aspirante per essere ammesso deve provare, giusta le norme che saranno determinate dal regolamento :

« a) di essere cittadino o naturalizzato;

« b) di essere celibe o vedovo senza prole;

« c) d'aver compiuto il diciottesimo e di non aver oltrepassato il trentesimo anno di età; coloro però che dal servizio attivo dell'esercito passano a quello del corpo delle guardie di finanza, o immediatamente, o prima che trascorra un anno dall'ottenuto congedo, possono essere ammessi sino a 35 anni compiuti;

« d) di aver tenuto sempre buona condotta;

« e) di avere una costituzione fisica sana e robusta;

« f) di saper leggere e scrivere;

« g) di non aver subito condanne per reati che importino una pena superiore a quella di polizia, secondo le leggi penali generali. »

Chi lo approva si alzi.

(È approvato.)

« Art. 7. L'aspirante riconosciuto idoneo si obbliga a servire per la ferma di anni cinque.

« Compiuto il termine della ferma i sott'ufficiali e le guardie per rimanere in servizio debbono rinnovare la ferma di cinque in cinque anni.

« Per la seconda come per la terza ferma è dato un premio di lire 50. »

Chi lo approva si alzi.

(È approvato.)

« Art. 8. Possono arruolarsi nel corpo delle guardie di finanza, nelle condizioni determinate dall'articolo 6, gli individui in congedo illimitato appartenenti allo esercito od all'armata.

« Nel caso in cui fossero richiamate sotto le armi le classi alle quali essi individui sono ascritti, saranno dispensati dal rispondere all'appello, finchè continuino in servizio nel corpo delle guardie di finanza, quelli di 2ª e di 3ª categoria, e quelli anche di 1ª categoria che già siano stati assegnati alla milizia territoriale. »

Chi l'approva sorga.

(È approvato.)

« Art. 9. Le guardie di finanza sono dispensate dal servizio di milizia comunale. »

Chi l'approva si alzi.

(È approvato.)

« Art. 10. I nuovi arruolati devono essere tratti presso determinate sedi di ispettore, per ricevervi l'istruzione.

« La durata del periodo d'istruzione per regola è di tre mesi per gli individui provenienti dall'esercito, o che abbiano già ricevuta l'istruzione militare nei distretti, di sei mesi per gli altri. »

Chi l'approva si alzi.

(È approvato.)

« Art. 11. I marescialli, i brigadieri, i sotto-brigadieri e le guardie di finanza non possono contrarre matrimonio senza il permesso del Ministero delle finanze.

« Tale permesso non si concede senza la prova che o l'uno o l'altro degli sposi, o tutti e due insieme, posseggono un'annua rendita libera non inferiore a lire 400. »

Chi l'approva si alzi.

(È approvato.)

« Art. 12. Le mancanze disciplinari dei sott'ufficiali e delle guardie di finanza sono punite:

« 1° Coll'ammonizione;

« 2° Coll'arresto in caserma fino a 15 giorni;

« 3° Coll'arresto in sala di disciplina semplice o di rigore da 8 a 30 giorni;

« 4° Coll'incorporazione nelle compagnie di disciplina o colla espulsione dal corpo, quest'ultima accompagnata o no dalla perdita dei diritti alla pensione.

« Inoltre, per i graduati:

« 5° Colla sospensione dal grado da uno a tre mesi;

« 6° Colla retrocessione a guardia semplice.

« L'arresto in caserma non libera il punito dai servizi di turno.

« Ciò che avanza dal soldo dell'arrestato in sala di disciplina, al netto di tutte le tasse e ritenute ordinarie e straordinarie, e dopo pagata la retta per il mantenimento, è accreditato per metà all'individuo e per metà alla massa del corpo. »

A quest'articolo c'è una di quelle piccole varianti convenute tra il ministro e la Commissione.

CORVETTO, relatore. Non è che un errore di stampa. Invece di dire: *arresto in sala di disciplina semplice o di rigore*, si deve dire: *arresto semplice o di rigore in sala di disciplina*.

PRESIDENTE. Resta inteso dunque che il numero 3 di quest'articolo invece di dire: *coll'arresto in sala di disciplina semplice o di rigore da 8 a 30 giorni*, si deve leggere: *arresto semplice o di rigore in sala di disciplina da 8 a 30 giorni*.

Se nessuno domanda di parlare, pongo ai voti l'articolo 12 con l'anzidetta variante.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

« Art. 13. I castighi, di cui ai numeri 1, 2, 3 dell'articolo precedente sono pronunciati dai capi di brigata, di luogotenenza e di circolo, nei limiti di competenza che verranno determinati dal regolamento:

« a) per lievi mancanze alla disciplina;

« b) per lievi mancanze alle regole del servizio;

« c) per recidiva entro tre mesi nelle stesse mancanze.

« La sospensione dal grado è pronunciata dalla intendenza di finanza per mancanza alla disciplina od alle regole di servizio, le quali non siano di tale gravità da meritare castigo maggiore, ed anche per recidività nel non tenere esemplare contegno.

« La retrocessione a guardia semplice dei sotto-brigadieri e delle guardie scelte è pronunciata dagli intendenti di finanza, sentito il parere di una Commissione di disciplina, la cui composizione e la cui procedura saranno determinate dal regolamento.

« La retrocessione dei marescialli e brigadieri, il passaggio alle compagnie di disciplina e l'espulsione dal corpo sono sanciti dal Ministero delle finanze sulla proposta dell'intendente di finanza, avvalorata dal parere della Commissione di disciplina.

« La retrocessione, il passaggio alle compagnie di disciplina e l'espulsione dal corpo si applicano nei casi di:

« a) incorreggibilità nelle mancanze suaccennate;

« b) abbandono del posto;

« c) diserzione semplice o interruzione di servizio non autorizzata, per più di 3 giorni;

« d) gravi mancanze sia alla disciplina, sia al servizio, sia al decoro, salva sempre l'applicazione delle pene maggiori che, nei singoli casi, fossero comminate dalle vigenti leggi o dal Codice penale comune.

« Il matrimonio senza permesso è punito colla espulsione dal corpo, accompagnata dalla perdita del diritto alla pensione. »

Anche in questo articolo 13 ci sono due piccole varianti, concordate fra la Commissione e il ministro delle finanze.

Nel comma penultimo della prima colonna dove è stampato: « La retrocessione a guardia semplice dei sotto-brigadieri e delle guardie scelte » c'è una variante, che consiste nella omissione delle parole *dei sotto-brigadieri e*.

Dimodochè l'articolo suona così:

« La retrocessione a guardie semplici delle guardie scelte è pronunciata, ecc. »

La seconda variante è nel comma che segue, dove è stampato:

« La retrocessione dei marescialli e brigadieri, il passaggio alle compagnie di disciplina, ecc. » si fa una variante, che consiste nel sostituire la parola *sott'ufficiali* alle parole *marescialli e brigadieri*.

Fatte queste varianti, l'articolo resta come è stampato.

MERZARIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Merzario.

MERZARIO. Veramente non comprendo bene come, volendosi organizzare militarmente questo corpo, si attribuisca poi all'intendente di finanza l'applicazione di certe punizioni. In questo articolo è detto:

« La sospensione dal grado è pronunciata dall'intendente di finanza per mancanza alla disciplina e alle regole di servizio. » Più avanti si legge nello stesso articolo: « La retrocessione a guardia è pronunciata dagli intendenti di finanza, sentito il parere, ecc. » Infine è detto che il ministro delle finanze sulla proposta dell'intendente, ~~sancisce~~ queste retrocessioni.

Mi pare che volendosi ordinare militarmente questo corpo, si dovrebbero seguire le norme che sono in vigore nell'esercito; vi dovrebbe essere cioè una specie di tribunale speciale composto di ufficiali...

CORVETTO, relatore. Chiedo di parlare.

MERZARIO... delle stesse guardie di finanza, il quale dovesse sentire gli imputati e i loro difensori, e poi, a ragione veduta, applicare la pena. Ma l'intendente di finanza come può informarsi di tutto e di tutti, specialmente in quelle provincie dove le guardie di finanza sono in gran numero e sparse in molti e distanti luoghi?

Per esempio, nella mia provincia di Como, la quale conta 700, 800 o forse 1000 guardie, imperocchè ha un'estensione di quasi 200 chilometri di frontiera, come può il povero intendente sedere, quasi in tribunale permanente, ascoltare, esaminare e pronunciare tante punizioni con piena cognizione

di causa? Dovrà trovarsi molto, ma molto impacciato.

Vorrei sentire in proposito il parere dell'onorevole relatore e dell'onorevole signor ministro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

CORVETTO, relatore. L'intendente di finanza ha una sola punizione da applicare, cioè la sospensione. Le punizioni di cui qui si tratta sono quelle stesse che si applicano alle guardie di pubblica sicurezza, le quali, come le guardie di finanza, non formano un corpo militarmente costituito, nè militarmente organizzato. Intendiamoci bene, questo delle guardie di finanza non è corpo militarizzato, è un corpo che ha una disciplina, ma speciale. Le punizioni si danno:

1° Coll'ammonizione;

2° Coll'arresto in caserma fino a 15 giorni;

3° Coll'arresto in sala di disciplina semplice o di rigore da 8 a 30 giorni;

4° Coll'incorporazione nelle compagnie di disciplina o colla espulsione dal corpo; quest'ultima accompagnata o no dalla perdita dei diritti alla pensione.

Le tre prime possono essere inflitte da qualunque superiore; l'intendente di finanza pronunzia soltanto la sospensione del grado da uno a tre mesi. Così anche si fa nelle guardie di pubblica sicurezza, e noi abbiamo creduto di adottare lo stesso sistema per le guardie doganali. Ma se si devono dare punizioni maggiori, come la retrocessione, o il passaggio alle compagnie di disciplina, o l'espulsione, allora è il ministro che applica il castigo. Ed abbiamo anzi fatta una variazione: quella che la retrocessione dei sotto-brigadieri dovesse essere anch'essa pronunziata dal Ministero, dal momento che il Ministero ha voluto riserbarsi la nomina dei sotto-brigadieri.

Dunque, ripeto che l'intendente di finanza non ha da pronunziare che la sospensione, che non è poi una gran cosa. Del resto è conforme a quanto si pratica da tempo immemorabile nelle guardie di pubblica sicurezza, e nelle guardie forestali, che sono corpi consimilmente organizzati a questo delle guardie di finanza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

MINISTRO DELLE FINANZE. Non ho nulla da aggiungere alle spiegazioni date dall'onorevole relatore. Io prego l'onorevole Merzario di osservare che questo corpo non è militare nè militarizzato, ma è corpo civile; ed è retto da regole ed ordinamenti civili: è assimilato ai corpi militari solo per alcuni effetti di disciplina. Per conseguenza è ben

naturale che la sospensione come la concessione del grado, e la retrocessione non si debbano dare se non da colui il quale ha autorità di reggere il corpo delle guardie, e che ebbe facoltà di nominarle.

Io spero che le spiegazioni date dall'onorevole relatore, potranno convincere l'onorevole Merzario.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Merzario.

MERZARIO. A me parve che alla guardia di finanza mancasse quella garanzia che si accorda a tutti i cittadini, quando vanno applicate le pene.

CORVETTO, relatore. Ci sono.

MERZARIO. Ma in seguito alle osservazioni fatte dall'onorevole relatore, che è competentissimo nella materia e che ha fatto degli studi speciali, io non insisto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

CORVETTO, relatore. Io ho dimenticato di dare una spiegazione, che mi aveva domandato l'onorevole Merzario sulla garanzia nell'applicazione delle punizioni. La garanzia c'è ed è la Commissione di disciplina. La legge stabilisce appunto che l'intendente di finanza non possa pronunziare la sospensione, nè il Ministero la retrocessione, se non c'è un parere d'una Commissione composta di ufficiali ed anche sott'ufficiali del corpo stesso.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare pongo ai voti l'articolo 3.

NOCITO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NOCITO. Io propongo che sia modificato l'ultimo paragrafo di questo articolo in cui è detto: « il matrimonio senza permesso è punito colla espulsione dal corpo, accompagnata dalla perdita del diritto alla pensione. »

Intantochè si tratta di espulsione dal corpo, sta bene; ma che, oltre alla espulsione, ci debba essere anche la perdita del diritto alla pensione, che sarebbe un danno per la famiglia alla quale appartiene la guardia punita, mi pare un po' troppo.

CORVETTO, relatore. Chiedo di parlare.

NOCITO. Quindi proporrei che si dicesse soltanto: « il matrimonio senza permesso è punito colla espulsione dal corpo. »

Si dice che il corpo delle guardie doganali è un corpo civile militarizzato. Ma per coloro che appartengono a corpi civili, non c'è questa prescrizione così grave della perdita del diritto alla pensione.

DEPRETIS, ministro dell'interno. C'è dappertutto.

CORVETTO, relatore. Io credo d'interpretare le intenzioni della Commissione dicendo che non possiamo accettare questa proposta.

Prima di tutto nel corpo delle guardie di pub-

blica sicurezza la prescrizione è uguale a questa. Se non mettiamo che l'espulsione sia accompagnata dalla perdita del diritto alla pensione, ogni volta che una guardia vorrà prendere moglie, non avrà da inquietarsi d'altro che di vedersi licenziare dal corpo, inquietudine di poco valore per chi sia spinto dall'amore!

La questione della perdita della pensione invece lo tratterrà a non commettere questa infrazione alla disciplina.

NOCITO. La pensione è un diritto derivante dalle ritenute che lo Stato preleva sugli stipendi degli impiegati, ed è già abbastanza quando l'espulsione dal corpo, interrompendo il servizio, farebbe perdere alla guardia una buona parte della pensione alla quale avrebbe avuto diritto continuando nel servizio.

Il relatore della Commissione fa osservare che l'espulsione dal corpo sarebbe una sanzione inutile se non ci fosse la perdita del diritto alla pensione. Osservo in contrario che l'espulsione dal corpo è sempre qualche cosa di grave per il disonore che l'accompagna, e per la perdita della carriera e delle promozioni. Nè posso ammettere che tutti quelli che avrebbero diritto a pensione possano fare dell'espulsione dal corpo un mezzo di speculazione. Coloro che hanno tutti gli anni di servizio necessario alla pensione sono pochi, e quando si trovassero in queste condizioni, non avrebbero bisogno di contrarre matrimonio senza permesso per farsi espellere e poi domandare la pensione, giacchè potrebbero addirittura chiedere il loro collocamento a riposo.

Del resto presento questi miei intendimenti soltanto a titolo di desiderio, e non ne voglio fare una questione.

Se l'onorevole ministro crede che il servizio possa essere compromesso con questa aggiunta, io non vi insisto; ma se si potessero salvare anche le ragioni dell'equità e nello stesso tempo tutelare la disciplina del corpo si farebbe opera giusta.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io prego l'onorevole Nocito di osservare che l'unica e la vera sanzione di quest'articolo consiste nella perdita del diritto alla pensione, poichè se il matrimonio senza permesso fosse punito soltanto coll'espulsione dal corpo, noi avremmo delle espulsioni frequentissime, come possono aversi frequenti dimissioni volontarie per contrarre matrimonio; quindi lo scopo della legge non sarebbe allora raggiunto: il freno efficace è nella perdita del diritto alla pensione, non solamente per l'uffiziale o sott'uffiziale che contragga matrimonio senza permesso, ma anche per la sua vedova, e per la sua prole.

D'altronde non è possibile ciò che propone l'onorevole Nocito di riservare il diritto alla quota di pensione che si riverte alla vedova ed alla prole, poichè l'onorevole Nocito sa bene che non ci può essere riversione della pensione se il diritto non è acquistato dall'impiegato che lo trasmette.

Se l'espulsione dal corpo è accompagnata dalla perdita del diritto alla pensione, questa perdita è assoluta tanto per l'espulso, quanto per coloro che hanno causa da lui, e gli aventi causa non potrebbero mai avere un diritto che l'autore non avesse acquistato o avesse perduto.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, poichè l'onorevole Nocito non ha fatto una formale proposta, pongo ai voti l'articolo 13.

(È approvato.)

« Art. 14. È punita col carcere militare:

« 1° La diserzione qualificata, cioè con esportazione d'armi da fuoco, od essendo in servizio armato;

« L'insubordinazione con minacce, insulti, o vie di fatto, quando queste non costituiscano un reato punibile con pena maggiore dal Codice penale comune. »

Se nessuno domanda di parlare, lo pongo ai voti.

(È approvato.)

« Art. 15. I reati per abuso d'armi commessi dalle guardie di finanza per atti di proprio servizio sono puniti secondo il Codice penale per l'esercito. »

Quest'articolo è stato modificato con una di quelle leggere varianti, che sono state concordate fra la Commissione ed il ministro delle finanze.

Nel disegno di legge l'articolo è così concepito:

« I reati per abuso d'armi commessi dalle guardie di finanza per atti di proprio servizio, sono puniti secondo il Codice penale per l'esercito. »

L'onorevole ministro e la Commissione sostituiscono queste parole:

« La guardia di finanza che in servizio od in occasione del servizio commetterà senza autorizzazione e senza necessità vie di fatto contro qualsiasi persona, incorrerà nelle pene stabilite dagli articoli 257 e 266 del Codice penale per l'esercito. »

Se nessuno chiede di parlare, pongo ai voti quest'articolo 15 così come è stato concordato tra il Ministero e la Commissione...

CAVALLETTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli onorevole Cavalletto.

CAVALLETTO. Questa variante veramente sembrami un po' pericolosa per le guardie. Capisco che le guardie non debbano abusare delle armi, ma avvertasi però che esse sono in continua lotta, e che quando l'esecutore della legge non ha una protezione, difficilmente è rigoroso nel farla eseguire, e

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1880

che quando quello che deve vigilare alla osservanza della legge trova di non essere sufficientemente garantito nell'adempimento dei suoi doveri, il servizio diventa rilassato. La rilassatezza del servizio porta a conseguenze ancora più tristi, poichè i trasgressori si fanno più riottosi, più coraggiosi e da trasgressori diventano aggressori, e allora purtroppo avvengono contese sanguinose. Ad ogni modo, con quest'avvertenza, e nella speranza che l'autorità superiore protegga poi queste guardie, questi esecutori della legge, e non li abbandoni troppo facilmente per una certa pietà malsana, che poi va a loro danno (per quelli che hanno violata la legge e che ne subiscono le conseguenze), io per brevità non farò opposizione alla variante.

PRESIDENTE. L'onorevole Cavalletto non fa una formale proposta?

MINISTRO DELLE FINANZE. No, non c'è proposta.

PRESIDENTE. Resta dunque quella concordata fra la Commissione e l'onorevole ministro nei termini che ho già letti.

Chi approva quest'articolo 15 nei detti termini è pregato di alzare la mano.

(È approvato.)

« Art. 16. Le mancanze disciplinari degli ufficiali sono punite:

« 1° Coll'ammonizione;

« 2° Con la sospensione dello stipendio sino a 15 giorni;

« 3° Colla sospensione dall'ufficio e dallo stipendio da 16 giorni a 6 mesi;

« 4° Colla dispensa dal servizio;

« 5° Colla destituzione.

« Le punizioni di cui ai numeri 1, 2 e 3 si applicano per lievi mancanze alla disciplina ed alle regole del servizio, e sono inflitte dai capi di circolo, dagli intendenti di finanza, dal direttore generale delle gabelle e dal ministro, secondo le facoltà che saranno determinate dal regolamento. Quelle, di cui ai numeri 4 e 5, sono applicabili per le gravi trasgressioni alla disciplina, alle regole del servizio ed alle mancanze all'onore; e sono pronunciate con decreto reale sentito il parere di un Consiglio di disciplina la cui composizione e procedura saranno determinate dal regolamento.

« Il tempo della sospensione dall'ufficio oltre un mese non è computato, nè per l'avanzamento, nè per l'anzianità. »

MOCENNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MOCENNI. I colleghi che ieri erano presenti ricorderanno che io chiesi all'onorevole relatore ed alla Commissione, se non credessero difettosa la disposizione per la quale al comma secondo si stabilisce

che per punizione alle mancanze disciplinari, possa essere applicata la sospensione di stipendio per 15 giorni.

Io, partendo dal principio che questi ufficiali delle guardie doganali non siano tanti Cresi, non sieno molto ricchi, ho dovuto riflettere che se si toglie ad essi lo stipendio di 15 giorni, probabilmente essi e le loro famiglie non avranno di che vivere; e temo che molti, nella impossibilità di provvedere a ciò che è indispensabile, possano essere indotti a commettere qualche azione meno decorosa, meno lodevole; e che sieno posti nel caso di fare un'altra mancanza.

L'onorevole relatore mi pare che mi dicesse che questo corpo non essendo corpo militare, non si potevano punire gli ufficiali con gli arresti in un quartiere o in un forte, come si fa per gli ufficiali dell'esercito.

Mi permetta l'onorevole mio amico Corvetto di dirgli che io non so appagarmi a questa sua risposta; perchè mentre mi si dice che non si può metterli agli arresti, veggio nel consecutivo articolo 18 che molte delle pene che si possono applicare agli ufficiali ed alle guardie, sono decretate dalle autorità militari; io quindi ..

PRESIDENTE. Avverto l'onorevole Mocenni, se mi permette, che questo articolo 18 si riferisce agli articoli 14, 15 e 17, e non già all'articolo 16, che è in discussione.

MOCENNI. Perdoni, onorevole presidente, questo non varia il mio ragionamento. Io diceva che se alcune volte voi volete che essi sieno puniti militarmente, perchè altre volte volete punirli civilmente? Questo costituisce sempre una esistenza ambibia. Io quindi non saprei vedere nessun male, che anche le pene disciplinari dell'articolo 16 sieno date militarmente, senza togliere ad un uomo, per 15 giorni, ciò che gli è necessario per vivere; e quindi forse porlo nel caso di commettere qualche azione meno lodevole.

So che non riuscirò a far togliere questa disposizione, perchè mi si dirà che si hanno delle gravi difficoltà a sostituirla con altra pena; ma io pregherei tanto l'onorevole Commissione, quanto l'onorevole ministro di considerare questo: se, quando si trattasse di una sospensione di stipendio per 15 giorni, non fosse possibile cambiarla in una sospensione di 30 giorni a metà stipendio. Vedono i miei colleghi che mi contento di poco. In tal modo questo ufficiale, quando gli toccasse la punizione, avrebbe qualche cosa da poter mangiare.

Spero che si vorrà accettare questa mia proposta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

CORVETTO, relatore. Debbo innanzitutto dire, per conto mio specialmente, che io sono perfettamente dell'avviso dell'onorevole Mocenni, cioè ch'è duro il togliere lo stipendio, sia pure per poco tempo, ad un impiegato di piccolo grado; ma questo è per tutti gli impiegati civili dello Stato. Ora gli ufficiali delle guardie doganali appartengono alle categorie degli impiegati civili, e volendo fare una modificazione qui, bisognerebbe correggere per tutti gli impiegati questo genere di punizione.

Se si vuole adottare il temperamento proposto dall'onorevole Mocenni, io credo che la Commissione non abbia difficoltà di accettarlo, ma conviene riflettere che allora questi impiegati sarebbero trattati diversamente da tutti gli altri impiegati civili.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io non potrei accettare la proposta dell'onorevole Mocenni, perchè questa capovolgerebbe il sistema disciplinare di tutte le amministrazioni dello Stato. Per gli impiegati civili dello Stato vi è una scala disciplinare: v'è l'ammonizione, la sospensione dal servizio e dallo stipendio, e v'è la sospensione dal solo stipendio, ma non dal servizio. Sono queste le pene che si applicano ogni giorno agli impiegati postali, del telegrafo, delle intendenze di finanza, dei Ministeri. Ora non si potrebbe fare alle guardie doganali un trattamento meno rigoroso e di maggior favore. La sola differenza della pena sta in ciò, che mentre gli impiegati civili dello Stato possono essere sospesi dal servizio e dallo stipendio, le guardie doganali sono sospese dallo stipendio e non dal servizio, poichè interessa molto all'amministrazione delle finanze che il servizio doganale non sia interrotto.

Quindi è per queste considerazioni di ordine generale finanziario ed amministrativo che non potrei in nessun modo acconciarmi ad accettare la proposta dell'onorevole Mocenni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mocenni.

MOCENNI. Benchè io abbia dichiarato di non approvarlo, in massima, pure giacchè si vuole questo disegno di legge, eccomi qui a procurare d'introdurvi qualche correzione. Cosa hanno detto l'onorevole mio amico il relatore e l'onorevole ministro? In fondo non hanno certo criticato il mio emendamento. Io credo che se interrogo il cuore dell'uno e dell'altro di questi signori, sono precisamente del mio avviso. Contro la loro volontà si trovano di fronte ad una prescrizione, che è invalsa anche per tutti gli altri impiegati civili dello Stato. Ma questo

ragionamento a me non persuade, perchè stringi stringi vuol dir questo: abbiamo fatto male anche per gli altri impiegati, ma adesso per giustizia vogliamo equiparare anche queste guardie agli altri impiegati.

Ebbene io rivolto il vostro argomento e dico: Se avete fatto male correggete, non solo per le guardie doganali, ma per quelle di sicurezza pubblica e per tutte le amministrazioni dello Stato; perchè io credo, come ho già detto, che sia una cosa dannosa quella di togliere tutto lo stipendio ad un uomo, quando quest'uomo non posseda altro. Con qualche cosa deve mangiare; e credo sia anche cosa immorale quella di tenerlo nel servizio e farlo lavorare come se fosse pagato, mentre non ha niente.

Militarizzate o no queste guardie, è un fatto che hanno un punto di contatto con le abitudini militari. Ora è bene che la Camera sappia che quando un ufficiale dell'esercito è sospeso, non gli accade mai di perdere tutto lo stipendio per il fatto della sospensione; perde solo la metà. Per cui il mio emendamento trovava per questo anche qualche cosa di eguale nello esercito.

Ed è ragionevole; infatti anche gli ufficiali dell'esercito, se togliete loro la paga, non mangerebbero e potrebbero andare incontro a qualche cosa di non decoroso. Io non insisterò in un modo speciale. Se qualcuno più fortunato di me volesse fare una proposta, io ne sarei lieto, soltanto io raccomandando all'onorevole relatore e al Governo che prendano in considerazione quello che io dico e vedano di togliere ciò che io chiamo un abuso o un uso biasimevole, qual è quello di sospendere gli impiegati, senza più dar loro la paga per vivere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nocito.

NOCITO. Le ragioni esposte dall'onorevole Mocenni sono abbastanza gravi. Nè basta il dire che per gli altri impiegati si adoperano gli stessi provvedimenti; dappoichè, come si vede da questo disegno di legge, le guardie doganali sono in continuo contatto coi valori e colle merci, e quindi in una continua tentazione. Ora, se si potesse conciliare il doppio intendimento e dell'onorevole ministro e dell'onorevole Mocenni, sarebbe, in verità, una cosa utile. Questa conciliazione io la troverei in ciò: nello stabilire che le mancanze degli ufficiali si potessero punire non soltanto con delle ammonizioni, ma con la perdita totale o parziale di quei diritti, che le guardie di finanza e gli ufficiali di finanza hanno nelle scoverte e nella repressione del contrabbando. E si potrebbero anche punire con una multa che potrebbe variare, per esempio, da 50 a 500 lire; così l'ufficiale potrebbe pagare questa multa nel corso di

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1880

un anno con una ritenuta mensile sopra il proprio stipendio, senza che per quindici giorni egli e tutta la sua famiglia potessero essere esposti al supplizio ed alla pena della fame, la quale, per quanto ne so, non è stata che il supplizio del solo conte Ugolino.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

MINISTRO DELLE FINANZE. Non è una proposta formale, mi pare, che faccia l'onorevole Nocito: io accetto la sua proposta sotto forma di raccomandazione, poichè non si può, in occasione di questa legge mutare un sistema generale, che oggi è vigente. Se questo sistema generale, secondo l'ordine delle idee svolte dall'onorevole Mocenni, dovesse essere cambiato, sarà cambiato anche per le guardie doganali: ma nello stato in cui siamo ora, allo stato della nostra legislazione, è impossibile introdurre un diritto diverso per le guardie doganali da quello che vige per tutti gli altri impiegati dello Stato, anche impiegati contabili, che maneggiano danari di proprietà dello Stato: del resto, siccome l'onorevole Nocito non fa una formale proposta, così io non aggiungo altro.

PRESIDENTE. L'onorevole Nocito ha facoltà di parlare.

NOCITO. Io prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro, se non altro, per raccomandare che questa sospensione dello stipendio per quindici giorni, quando sarà applicata, la si faccia in rate proporzionali sullo stipendio.

MINISTRO DELLE FINANZE. Sì, sì!

Una voce a destra. Così si fa sempre.

NOCITO. Si potrebbe anche non fare.

MOCENNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOCENNI. Visto che la cosa si prolunga, mi permetto di tornare sulle mie parole, e di fare una proposta, colla speranza che sarà approvata. Io propongo che si dica: « colla sospensione della metà dello stipendio fino a trenta giorni. » Con questo non tolgo niente allo Stato. Quindi, se la Camera accetta la mia proposta, pregherei l'onorevole presidente di sostituire sempre, dove dice *intero*, la parola *metà*.

PRESIDENTE. La Commissione accetta questa proposta?

CORVETTO, relatore. Desideriamo sentire prima l'onorevole ministro.

MOCENNI. Io raddoppio il tempo soltanto; la somma di danaro è la stessa, solo questo danaro si toglie in modo più umano.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

MINISTRO DELLE FINANZE. Quanto a me trovo che

torna allo stesso, o togliere lo stipendio intero per quindici giorni, o togliere la metà per trenta giorni. Quindi, in massima, non mi opporrei all'accettazione della proposta dell'onorevole Mocenni. Anzi lo scopo sarebbe raggiunto forse con un certo temperamento di equità a favore delle guardie doganali. E se anche la Commissione è d'accordo accetterei volentieri la proposta.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Mocenni di mandare la sua proposta alla Presidenza.

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

CORVETTO, relatore. Intendo solo dichiarare che la Commissione accetta la proposta, colla speranza che sarà estesa a tutti gli impiegati civili.

MINISTRO DELLE FINANZE. Sarà un esempio.

PRESIDENTE. L'emendamento proposto dall'onorevole Mocenni ed accettato dal Ministero e dalla Commissione consiste nell'introduzione delle parole: metà dello stipendio, tanto al numero 2, quanto al numero 3 dell'articolo 16.

CORVETTO, relatore. Chiedo di parlare.

La proposta avrebbe per effetto di stabilire la sospensione della metà dello stipendio sino a 30 giorni nel numero 2, e di stabilire nel numero 3 la sospensione dall'ufficio e dalla metà dello stipendio da 30 giorni a 12 mesi.

PRESIDENTE. Non l'aveva mandata così.

Voci. Allora no!

PRESIDENTE. Dunque l'emendamento è così concepito:

Nel numero 2 si direbbe: colla sospensione della metà dello stipendio fino a 30 giorni; e nel numero 3 si direbbe: colla sospensione dall'ufficio e della metà dello stipendio da 30 giorni ad un anno.

Questo emendamento è accettato dalla Commissione e dal Ministero.

Lo pongo ai voti.

SERAFINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Non si può parlare quando si vota. Del resto, se ha qualche osservazione a fare, dica pure.

SERAFINI. Sono disposto a dare il mio voto alla proposta Mocenni...

PRESIDENTE. È quella che pongo ai voti.

SERAFINI... ma credo bene però di aggiungere qualche parola per cercare d'acquistare qualche voto.

Una voce. Sono tutti persuasi.

SERAFINI. L'onorevole Mocenni diceva che anche nell'esercito è stabilito a questo riguardo il termine di un anno. Nell'esercito, come egli sa, un ufficiale sospeso dall'impiego può chiedere immediatamente un Consiglio di disciplina per vedere se debba o non continuare in tale condizione. Del resto non insisto a questo proposito.

PRESIDENTE. Dunque la Camera ha inteso: i due emendamenti dell'onorevole Mocenni, accettati dalla Commissione e dall'onorevole ministro, sono ispirati ad un solo concetto, cioè di ridurre alla metà la sospensione dello stipendio, raddoppiando il tempo.

Chi approva questi emendamenti di cui ho già dato lettura, è pregato d'alzarsi.

(Sono approvati.)

Ora metto ai voti l'articolo 16 con questi emendamenti, che verrebbe ad essere così concepito:

« Art. 16. Le mancanze disciplinari degli ufficiali sono punite:

« 1° Coll'ammonizione;

« 2° Con la sospensione della metà dello stipendio sino a 30 giorni;

« 3° Colla sospensione dall'ufficio e della metà dello stipendio da 30 giorni ad un anno;

« 4° Colla dispensa dal servizio;

« 5° Colla destituzione.

« Le puzioni di cui ai numeri 1, 2 e 3 si applicano per lievi mancanze alla disciplina ed alle regole del servizio, e sono inflitte dai capi di circolo, dagli intendenti di finanza, dal direttore generale delle gabelle e dal ministro, secondo le facoltà che saranno determinate dal regolamento. Quelle, di cui ai numeri 4 e 5, sono applicabili per le gravi trasgressioni alla disciplina, alle regole del servizio ed alle mancanze all'onore; e sono pronunciate con decreto reale sentito il parere di un Consiglio di disciplina la cui composizione e procedura saranno determinate dal regolamento.

« Il tempo della sospensione dall'ufficio oltre un mese non è computato, nè per l'avanzamento, nè per l'anzianità. »

Chi lo approva, è pregato d'alzarsi.

(È approvato.)

« Art. 17. Gli individui della guardia di finanza, che commettano contrabbando o colludano con estranei per frodare la finanza, o si rendano colpevoli di trafugamento di valori o di generi, appartenenti sia al corpo sia agli individui, vanno soggetti alle pene comminate dall'articolo 188 del Codice penale per l'esercito, e ciò senza pregiudizio delle pene pecuniarie inflitte dalle leggi speciali.

« Sono dichiarati applicabili le pene comminate dagli articoli 191, 200 e 202 dello stesso Codice a chi faccia traffico a suo profitto degli stessi generi e valori, a chi abbia ricevuto donativi o remunerazioni per fare un atto, sebbene giusto, del proprio ufficio, e finalmente a chi siasi lasciato corrompere per trarre in inganno il Consiglio di disciplina, sia a favore, sia a danno di un imputato, nei casi in cui

la pena da infliggersi sia la degradazione o la destituzione. »

SERAFINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Serafini ha facoltà di parlare.

SERAFINI. Ieri leggendo quest'articolo non poteva capire che volesse dire la parola *colludere*, andai a consultare il Fanfani (*Si ride*), il senso lo aveva capito, ma voleva sapere il significato vero; e trovai che vuol dire: segreta intelligenza; quindi si può lasciare, ma dico la verità, è una espressione, un latinismo, ben inteso soltanto dagli avvocati.

Io ho interrogato qualche mio amico e si è trovato nella mia stessa condizione di non sapere il significato di questo vocabolo *colludere*. Siccome si tratta di una legge fatta per le guardie doganali, così pregherei che si adottasse una locuzione più chiara, e che invece di dire: « colludano, ecc. » si dicesse: « o hanno segreta intelligenza, ecc. »

PRESIDENTE. Io credo, onorevole Serafini, che il verbo *colludere* si trovi nel dizionario italiano. (*Sì! sì!*)

Del resto, onorevole Serafini, ella bisognerebbe che formulasse per iscritto il suo emendamento.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io faccio osservare all'onorevole Serafini che se non erro, la parola *collusione* è scritta nel Codice penale, ed ha un significato preciso e tassativo; di modo che se a questa parola, quasi tecnica della nostra legislazione penale, sostituiamo una frase, una locuzione, una perifrasi qualunque, possiamo forse andar lungi dallo scopo che vogliamo raggiungere, perchè il verbo *colludere* ha un significato definitivamente, tecnicamente, giuridicamente stabilito. Onde è che prego l'onorevole Serafini di non insistere e di approvare il testo dell'articolo come è.

NOCITO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Nocito ha facoltà di parlare.

NOCITO. Mi pare che l'articolo 17 disponga in un modo più severo di quello che dispone l'articolo 188 del Codice penale militare, mentre ha l'umile apparenza di richiamarlo soltanto.

Ciò è tutto dire, perchè il reato previsto dall'articolo 188 del Codice penale militare si punisce coi lavori forzati a tempo! Dunque si tratta di una cosa abbastanza grave sulla quale la Camera deve portare tutta la sua attenzione.

L'articolo 188 del Codice penale militare allora soltanto punisce coi lavori forzati a tempo la appropriazione di effetti in genere, o altre cose esi-

stenti nei magazzini dei corpi dell'esercito, quando gli annunciati oggetti siano affidati al militare per ragione delle sue funzioni, e sieno posti sotto la sua immediata sorveglianza.

Ora l'articolo 17 di questo progetto richiama, è vero, le pene contemplate nell'articolo 188, ma non richiama gli elementi costitutivi del reato, che pure sono contemplati in detto articolo. Si potrebbe dare, per esempio, il seguente caso: per l'articolo 17, è punita colle pene dell'articolo 188 quella guardia di finanza, la quale si renda colpevole di trafugamento di valori e di generi appartenenti non solo al corpo, ma agli individui. Ora chi sono questi individui? Sono individui anche le guardie che formano quel corpo stesso: in modo che se una guardia di finanza ne derubasse un'altra, noi ci troveremmo nei termini di questo articolo 17, e per un furto semplice o per una frode che un camerata avesse commesso a danno dell'altro sarebbero applicabili le pene dell'articolo 188 del Codice penale militare.

In conseguenza, io vorrei che alle parole: « colpevoli di trafugamento di valori o di generi appartenenti sia al corpo, sia agli individui, » fossero aggiunte le parole dell'articolo 188 del Codice penale militare: « sempre quando gli enunciati oggetti si trovino ai medesimi affidati per ragione delle loro funzioni e siano posti sotto la immediata loro sorveglianza, e vi concorra il danno dell'amministrazione, del corpo o degli individui che la compiono. » Non so se ho reso bene l'idea.

PRESIDENTE. Bisognerebbe che ella mandasse per iscritto il suo emendamento. Gli emendamenti debbono essere mandati alla Presidenza.

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

CORVETTO, relatore. Io non sono certamente in grado di mettermi in colluttazione sopra una questione di questa natura, coll'onorevole Nocito. Io dico solo questo: maggiore è il rigore punitivo, e tanto maggiore sarà l'efficacia della legge. Più sovente commettono dei reati le guardie di dogana: quindi io credo che si debba mantenere il testo dell'articolo come è, appunto per pesare di più su costoro che non sull'esercito.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto.

CAVALLETTO. Alle guardie doganali sono affidati grandi interessi dello Stato, perchè la preservazione del paese dal contrabbando è una necessità della nazione; e qui si tratta di gelosi e importanti interessi di essa.

Tanto i contrabbandieri che i loro complici sono ladri e ladri della pessima specie, perchè sono ladri della nazione, cui portano un gravissimo danno. Noi sappiamo quanto sia di danno il contrabbando,

tanto per la finanza, quanto per la demoralizzazione delle popolazioni. Quindi, se non si usa grande rigore, se non si ottiene che le guardie di finanza siano assolutamente scevre da ogni tendenza a commettere esse stesse frodi, e senza mantenere in ciò un grande rigore, guasteremo il corpo, e renderemo inefficace la sua azione.

Egli è perciò che io insisto affinché l'articolo com'è proposto dal Ministero sia conservato.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

MINISTRO DELLE FINANZE. Le guardie di finanza sono in una condizione affatto diversa da quella dei semplici soldati; le guardie di finanza, per ragione del loro ufficio, sono necessariamente consegnatarie di valori e di merci, le hanno continuamente fra mani, e possono trafugare o appropriarsi illecitamente tanto valori e merci appartenenti alla massa del corpo delle guardie doganali, quanto rate di retribuzione per contrabbando appartenenti ad individui, ed effetti di pertinenza di negozianti e di viaggiatori.

È superfluo trattarsi specialmente sulla necessità di punire severamente le sottrazioni a danno dei viaggiatori o dei commercianti.

È impossibile il mettere qui la limitazione che è scritta nell'articolo 188 del Codice penale militare, perchè i soldati in generale non maneggiano valori, non maneggiano merci, non sono depositari; le guardie doganali al contrario sono quasi sempre depositarie, perchè sono in contatto coi valori e con le merci.

Perciò io credo che se si attenuasse il senso di questo articolo, riportandolo alla locuzione più ristrettiva del Codice penale militare, noi faremmo un vero danno alla disciplina del corpo doganale, anzi faremmo un passo indietro dalla disciplina che oggi è in vigore.

Onde pregherei l'onorevole Nocito di non volere insistere nel suo emendamento.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento dell'onorevole Nocito è appoggiato...

NOCITO. Veramente io avrei da fare le mie osservazioni a quello che dice l'onorevole ministro.

Mi scusi se insisto sopra questo punto, perchè non vorrei che le nostre leggi fossero notate per disposizioni draconiane.

MAURIGI. (Della Commissione) Chiedo di parlare.

NOCITO. L'articolo 188 del Codice penale militare contempla un caso tassativo e speciale, e ciò si deduce dalla rubrica stessa dell'articolo 188 « Delle prevaricazioni e delle infedeltà. »

Ora tutti intendono che cosa sia la prevaricazione e la infedeltà. È necessario che vi sia la vio-

lazione di un dovere, di un ufficio pubblico, o con l'abuso del medesimo, la violazione della proprietà dello Stato, o della proprietà degli individui, che lo Stato o gl'individui avessero potuto affidare alle guardie doganali per ragione delle loro funzioni. Sarebbe questo appunto il caso considerato dal ministro. Dunque io non vado cercando che per l'applicazione di quest'articolo, non ci sia altra cosa se non che la proprietà dello Stato. Vorrei troppo poco. Io ammetto che sia anche reato di prevaricazione il fatto della violazione della proprietà privata, che sia stata affidata alla vigilanza e alla tutela delle guardie doganali; ma l'articolo 17 non contempla solo questo caso. L'articolo 17 dice così:

« Gli individui della guardia di finanza, che commettano contrabbando o colludano con estranei per frodare la finanza, o si rendano colpevoli di trafugamento di valori o di generi, appartenenti sia al corpo sia agl'individui, vanno soggetti alle pene comminate dall'articolo 188 del Codice penale per l'esercito, e ciò senza pregiudizio delle pene pecuniarie inflitte dalle leggi speciali. »

Ora io faccio il caso di una guardia che rubi l'orologio a un'altra guardia doganale; è o non è questo orologio un valore appartenente ad un individuo? Sì. Ora voi con questo articolo mi potreste punire il furto di un orologio od anche di una gallina, coi lavori forzati a tempo, cioè estensibili sino a venti anni.

Se questa è giustizia, mi vi acconcio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Maurigi.

MAURIGI. Io dirò brevissime parole perchè la Camera è giustamente impaziente di venire ai voti, e pertanto ho chiesto di parlare per esprimere anche l'opinione dei miei colleghi della Commissione.

Noi abbiamo ascoltato col più vivo interesse le parole dell'onorevole Nocito, e abbiamo tenuto nella considerazione che merita tutto quello che da lui è addotto in una materia in cui è tanto competente. Però non possiamo acconciarci alla sua proposta, e ne dirò brevissimamente la ragione.

Noi consideriamo anzitutto che le guardie doganali, per l'indole speciale del servizio che loro è affidato, servizio speciale che permette perfino un controllo sui loro superiori, sono una specie di agenti giurati, e quindi è necessario che un reato da loro commesso, per la gravità speciale che assume, sia anche più severamente punito che non in altri casi.

Quello che poi ha accennato l'onorevole Nocito come un esempio che veramente produce molto effetto a prima giunta, che si possa tanto severamente punire chi ruba l'orologio ad un compagno, è per

me un argomento contro la sua tesi. Quando colui che commette un reato di quella specie fa parte di un corpo militare, e nello stesso tempo di un corpo di finanza, al quale è accordata da parte dello Stato una fiducia così illimitata, è giusto che a corrispettivo di questa fiducia, di queste incombenze importanti, vi siano delle penalità proporzionate, perchè il fatto di un furto che arriva in una caserma di guardie doganali...

ROMEO. Domando di parlare.

MAURIGI. è uno di quelli che colpiscono insieme ed il sentimento morale ed il prestigio assolutamente necessario al corpo delle guardie di finanza.

Finalmente dirò all'onorevole Nocito, che se vuole un altro esempio, di quali sono i furti contro i privati che possono commettere le guardie doganali, gli citerò, per esempio, quelli di rubare nei bagagli dei viaggiatori.

NOCITO. Quello sì.

MAURIGI. Dunque conviene anche lei, onorevole Nocito, della speciale gravità che può assumere un reato commesso da guardie di finanza.

Per tutte queste ragioni, senza far perdere più tempo alla Camera, io dichiaro che la Commissione è dispiaciuta di non poter accettare la proposta dell'onorevole Nocito.

Voci. Ai voti!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Romeo.

ROMEO. Io dirò una sola parola; è un affare molto grave, o signori; si tratta di fare applicare ad un individuo la pena dei lavori forzati. Ora io comprendo che fino a quando ci sia il reato definito nell'articolo 188 del Codice penale militare, questi lavori forzati si applichino: ma quando si vuole applicare i lavori forzati ad un reato che non è in quell'articolo, mi pare che la cosa sia grave. Noi andremmo un po' al di là del Codice penale militare, il quale è già abbastanza aspro nelle pene. Applicate un'altra pena, se non volete quella del diritto penale comune, applicate una pena più grave di quella comune, ma andare sino a quella comminata dall'articolo 188 del Codice penale per un reato che in quell'articolo non è contemplato, a me sembra un provvedimento gravissimo.

E lasciatemelo dire io credo che il rigere nell'attuazione delle leggi sia cosa desiderabilissima; ma quando poi si eccede nel compilare le leggi, in luogo di conseguire l'effetto voluto, se ne consegue uno affatto contrario. Quindi io credo che, anche nell'interesse della buona riuscita di questo provvedimento, si debba andare, non dico con le regole del diritto comune, ma almeno secondo il Codice

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — 1^a TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1880

penale militare. Andare al di là mi sembra cosa troppo grave.

NOCITO. Chiedo di parlare.

Voci. Ai voti!

PRESIDENTE. Onorevole Nocito, lo avverto che ha già parlato tre volte.

NOCITO. Nell'emendamento da me proposto...

Voci. È stata chiesta la chiusura. Interrogli la Camera.

NOCITO. Io parlerò contro la chiusura.

Nell'emendamento da me proposto era configurato il caso accennato dall'onorevole Maurigi. Io ho detto che sia prevaricazione non solamente la violazione della proprietà dello Stato affidata ad un pubblico ufficiale, ma ancora la violazione della proprietà privata ogni qual volta questa proprietà privata è affidata, come nelle mani di un depositario, alla vigilanza delle guardie doganali. In tal caso sarebbe punito, e giustamente punito colle pene comminate dall'articolo 188 il fatto di quella guardia la quale mettesse le mani nella valigia di un privato, e pigliasse della roba in questa valigia che essa guardia deve perquisire unicamente per vedere se vi è contrabbando.

Ma, signori, il numero primo dell'articolo 17 non parla soltanto di questa specie di fatti, ma dice in generale che tutti i furti di generi o di valori appartenenti sia al corpo sia agli individui vanno puniti colle pene della prevaricazione, cioè a dire colle pene comminate dall'articolo 188 del Codice penale militare. Ora questo si chiama andare al di là di qualsiasi limite, e centuplicare lo stesso rigore del Codice penale militare, perchè quando un soldato ruba ad un altro soldato una qualche cosa di sua proprietà anche nella caserma lo si punisce colla pena del carcere militare; invece qui lo si vorrebbe punire con la pena dei lavori forzati sino a venti anni.

Io insisto quindi nel mio emendamento e ciascuno assuma la responsabilità che gli spetta.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata la metto ai voti.

(È approvata.)

Metto dunque ai voti l'emendamento dell'onorevole Nocito appoggiato dall'onorevole Romeo, il quale consiste nell'aggiungere alle parole « sia al corpo sia agli individui » le parole seguenti: « sempre quando gli enunciati oggetti siano al medesimo affidati per ragione delle sue funzioni, e siano messi sotto l'immediata sua sorveglianza e vi concorra il

danno del corpo e degli individui che lo compongono. »

(Dopo prova e controprova non è approvato.)

Pongo ai voti l'articolo 17 così come è proposto dal Ministero e dalla Commissione e del quale ho già dato lettura.

(Dopo prova e controprova l'articolo 17 è approvato.)

« Art. 18. Le pene di cui agli articoli 14, 15 e 17 sono pronunziate dai tribunali militari. »

Se nessuno fa osservazioni metto ai voti l'articolo 18.

(È approvato.)

« Art. 19. Le onorificenze, le remunerazioni, i diritti a pensione che possono competere alle guardie di finanza ed alle loro famiglie, per ferite e per morte riportate in servizio, saranno regolate con norme conformi a quelle vigenti per l'esercito. »

Se nessuno chiede di parlare lo metto ai voti.

(È approvato.)

« Art. 20. I comuni, in seguito alla domanda dei quali viene affidata al corpo delle guardie di finanza la vigilanza sul dazio di consumo, devono contribuire a tutte le spese relative, comprese quelle dell'assegno di primo corredo e al fondo per le pensioni.

« È per ciò data facoltà al Governo del Re di aumentare, in corrispondenza al bisogno, il ruolo degli ispettori ed ufficiali, non che il contingente delle guardie di finanza. »

ZUCCONI. Chiedo di parlare sull'articolo 20.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Zucconi.

ZUCCONI. Desidero alcuni schiarimenti dall'onorevole ministro e dall'onorevole relatore sopra questo articolo. (*Movimenti — Conversazioni*)

PRESIDENTE. Facciano silenzio. Li prego.

ZUCCONI. Convengo nel concetto espresso in questo articolo e credo che sarà per riuscire utile ai comuni la disposizione in esso contenuta; soltanto mi pare che l'articolo stesso presenti qualche lacuna da cui può sorgere qualche dubbio. Il primo alinea dice:

« I comuni, in seguito alla domanda dei quali viene affidata al corpo delle guardie di finanza la vigilanza sul dazio di consumo, devono contribuire a tutte le spese relative, comprese quelle dell'assegno di primo corredo e al fondo per le pensioni. »

Dalla parola contribuire potrebbe desumersi che una parte di questa spesa non viene sostenuta dal comune che ha fatto domanda di servirsi delle guardie, ma bensì dallo Stato. Ora, se ciò è, io domanderei all'onorevole ministro in quale proporzione il comune dovrebbe concorrere in questa spesa. Se poi la spesa è tutta addetta al comune, come credo

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — 1^a TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1880

ragionevole, perchè è detto contribuire, e non è detto sopportare totalmente? Io domanderei all'onorevole ministro che desse un chiarimento su questo articolo; poichè dallo stesso chiarimento potrebbe emergere la dizione limpida del concetto del legislatore.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

MINISTRO DELLE FINANZE. Lo schiarimento è molto facile e molto semplice. L'imposta del dazio consumo è imposta mista, e si riscuote per una parte dallo Stato (il dazio consumo governativo) e per una parte dal comune (il dazio comunale e addizionale), ma è prescritto per legge, ed è regola di buona amministrazione che l'esazione sia unica.

Ora in questo articolo si contempla il caso, che un comune richieda l'assistenza delle guardie doganali per la vigilanza sul dazio-consumo. È evidente che le guardie doganali, fanno un servizio d'interesse comune dello Stato e del comune, e in conseguenza il comune contribuisce per la quota di spesa corrispondente alla sua quota di riscossione, e lo Stato sopporta l'altra parte di spesa relativa alla riscossione sua propria. Nel caso dunque che si tratti di una riscossione, che si faccia nell'interesse comune v'è evidentemente il contributo, per la quota proporzionale della spesa.

Nel caso per altro che il comune sia obbligato a pagare un canone fisso allo Stato, e tutta la spesa di riscossione sia a carico suo, in questo caso anche tutta la spesa delle guardie è sopportata dal comune. In questa legge, bisogna usare la parola generica *contribuire*, perchè è lasciato poi alla legge generale del dazio-consumo, e al suo regolamento esecutivo il determinare in qual caso ed in qual proporzione una parte della spesa vada a carico dello Stato e l'altra a carico dei comuni.

ZUCCONI. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro, e mi dichiaro soddisfatto.

LUGLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

LUGLI. Io volevo fare pressochè la stessa domanda mossa dall'onorevole mio amico Zucconi. Mi compiacchio di essere stato prevenuto, come mi compiacchio delle risposte date dall'onorevole ministro delle finanze.

Ora io vorrei chiedere un'altra spiegazione all'onorevole ministro, la quale riguarda il caso dei comuni abbonati collo Stato. Supposto che il comune abbia in appalto la riscossione del dazio-consumo, tanto per la parte che spetta allo Stato, quanto per quella che riguarda il comune stesso, in questo caso il corpo delle guardie di finanza, alla dipendenza di chi sarà? Se il comune ha fatto

un contratto *à forfait* collo Stato per la riscossione del dazio-consumo, esso ha tutta l'alea, tutta la responsabilità, e quindi spetta a lui il dare tutte le disposizioni necessarie perchè la riscossione abbia luogo con regolarità e colla minore spesa. Ebbene, io domando: il corpo di vigilanza delle guardie dipenderà dallo Stato o dal comune?

Vi sarà il caso di conflitto circa le disposizioni che potesse dare il comune e quelle che potesse dare alle guardie lo Stato?

È una domanda questa che mi permetto di sottoporre modestamente al ministro delle finanze, sicuro già *a priori* che egli mi darà tutte quelle spiegazioni che valgano a tranquillizzarmi completamente sopra questo servizio, che nel caso da me accennato sarebbe in qualche modo promiscuo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

MINISTRO DELLE FINANZE. Il conflitto a cui accenna l'onorevole Lugli non è possibile, poichè la materia è regolata abbastanza chiaramente dal regolamento sul dazio consumo. Bisogna distinguere i rapporti disciplinari dai rapporti amministrativi. Sotto il rapporto amministrativo le guardie dipendono dall'amministrazione comunale; ma quanto al rapporto disciplinare, quanto alle punizioni, alle sospensioni, alle nomine e via discorrendo, siccome queste guardie fanno parte del corpo che dipende dal Ministero delle finanze, sono soggette alle medesime regole di disciplina del corpo: insomma sono individui appartenenti al corpo delle guardie doganali sottoposte alla disciplina di questo corpo, ma distaccate in servizio per la riscossione del dazio di consumo nei comuni; per gli effetti disciplinari dipendono dal Ministero delle finanze.

LUGLI. Ringrazio.

PRESIDENTE. Se nessuno fa altre osservazioni su quest'articolo 20, lo pongo ai voti.

(È approvato.)

« Art. 21. I gradi e i soldi del corpo delle guardie di finanza e le pensioni dei sottufficiali e delle guardie sono determinati dalle tabelle annesse alla presente legge.

« Gli ufficiali sono ammessi al godimento dell'aumento sessennale, accordato agli altri impiegati dello Stato.

« Il trattamento di riposo agli ufficiali è regolato dalla legge sulle pensioni per gli impiegati civili. »

Se nessuno domanda...

MERZARIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Merzario ha facoltà di parlare.

MERZARIO. Noi abbiamo dianzi votato un articolo molto grave perchè contiene delle gravissime pene

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — 1^a TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1880

contro le guardie doganali che manchino ai loro doveri.

Ma poi con questo articolo provvediamo noi per un trattamento tale a queste guardie da togliere loro le tentazioni di prevaricare, di colludere, di fare delle appropriazioni indebite? Finora le guardie doganali avevano 57 lire al mese, le quali, depurate delle ritenute di quel che devono lasciare per il vestiario ed altro, si riducevano a 30 lire per vitto al mese. Oggi con questa legge accordiamo un piccolo aumento: viene portato il loro stipendio a 750 lire all'anno, vale a dire che si concede un aumento in tutto e per tutto di 5 lire e centesimi al mese.

CORVETTO, relatore. 90 lire all'anno.

MERZARIO. Cinque lire e centesimi al mese: $5 \times 12 = 60$.

CORVETTO, relatore. La paga era 660 lire.

MERZARIO. Ma io domando all'onorevole ministro...

PRESIDENTE. Non crederebbe l'onorevole Merzario di riservare le sue osservazioni al momento in cui bisognerà esaminare partitamente le due tabelle alle quali si riferisce questo articolo 21? Naturalmente ciascheduna delle voci di quelle tabelle sarà singolarmente messa ai voti. L'osservazione dell'onorevole Merzario mi pare che troverebbe la sua sede alla voce « Guardie. »

MERZARIO. Mi arrendo all'onorevole presidente; ma mi pareva che sarebbe stato bene far precedere la discussione delle tabelle da una discussione in merito.

PRESIDENTE. Allora continui.

MERZARIO. Perchè a mio modo di vedere questo stipendio di 750 lire, quando si levi un tanto di ritenuta per ricchezza mobile, un tanto per l'alloggio, per il vestiario, per la nettezza, ecc., si riduce ad una meschinità; noi avremo ancora le guardie esposte a tutte le tentazioni, a tutti gli inconvenienti che si volevano togliere.

Io lessi il discorso che pronunciava al principio di quest'anno il procuratore del Re del circondario di Como (che forse è il circondario ove trovasi il maggior numero di guardie di finanza). Quel dotto e solerte magistrato così si esprimeva circa la condizione di esse guardie: « Sono soggette ad ogni sorta di fatiche e di privazioni; sono reclutate fra una classe d'individui, che i sindaci sono lieti munire di certificati di buona condotta per vederli allontanati dal loro paese; e sono pagate con 57 lire e 17 centesimi al mese, 30 delle quali sono destinate al vitto, 20 per debito di massa ed acquisto di generi di vestiario e di pulizia, e possono così disporre liberamente di sole lire 7, circa, al mese. Siamo giusti; il voler pretendere da loro sacrifici

pel proprio dovere sarebbe troppo: non sarebbero uomini, ma santi. » Così parlava il procuratore del Re del circondario di Como; diceva una verità dolorosa, ma vera.

Ebbene, noi vogliamo ora introdurre miglioramenti nel corpo delle guardie, vogliamo che queste guardie siano trasformate, siano rialzate nel loro morale; noi minacciamo e infliggeremo loro niente-meno che i lavori forzati se, per esempio, estrarranno da un sacco, quando fermino un contrabbandiere, una dozzina di sigari. Ma in nome del cielo, riflettiamo che quando imponiamo loro sì gravi e delicati doveri, quando loro comminiamo sì gravi e straordinari castighi, bisogna bene venire loro in aiuto, e fissare innanzitutto una mercede sufficiente, una mercede onesta.

Io domando all'onorevole relatore, il quale deve ben bene aver fatti i calcoli colla nuova tabella, quanto rimarrà di netto al mese a ciascuna guardia? Perchè, se rimane tanto che possa una guardia vivere onestamente, io mi acquietterò alla somma stabilita, altrimenti farò la proposta che le 750 lire siano portate ad 800.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

CORVETTO, relatore. L'onorevole Merzario ha perfettamente ragione; non sono abbastanza pagate, ma sono pagate più dei carabinieri, più delle guardie forestali. Quando potremo aumentare la paga dei carabinieri, allora aumenteremo anche quella delle guardie doganali. (*Bene!*) Le guardie doganali comuni vanno ora a 750; il carabiniere ha 643 lire, la guardia forestale 600. Se ha la bontà di guardare la tabella troverà l'aumento di 90 lire. Questo è tutto quello che si può fare.

La prego di contentarsi di questa rapidissima risposta.

MINISTRO DELLE FINANZE. Non posso far altro che associarmi a quanto ha detto l'onorevole relatore. Credo che il miglioramento sia sensibile. Andare al di là è impossibile. Bisognerebbe aumentare lo stipendio d'altri servitori dello Stato per metterlo in armonia con questa legge.

Pregherei quindi l'onorevole Merzario di non insistere nella sua proposta.

PRESIDENTE. Siccome all'articolo sono annesse due tabelle, così bisognerà votare queste e poi l'articolo 21.

Leggerò quindi la tabella dei gradi e dei soldi, lasciando un qualche istante tra una disposizione e l'altra. Se non vi saranno osservazioni, si voterà la tabella nel suo complesso.

« Tabella dei gradi e dei soldi:

« Ispettori, un terzo di 1ª classe, soldi annui, lire 4000.

« Id., un terzo di 2ª classe, id., lire 3500.

« Id., un terzo di 3ª classe, id., lire 3200.

« Vicispettori, id., lire 3000.

« Tenenti, metà di 1ª classe, id., lire 2500.

« Id., metà di 2ª classe, id., lire 2100.

« Sottotenente, id., lire 1700.

« Maresciallo, id., lire 1300.

« Brigadiere, id., lire 1100.

« Sotto-brigadiere, id., lire 900.

« Guardie scelte, id., lire 810.

« Id. comuni, id., lire 750.

« Sono accordate per le maggiori spese del rispettivo servizio le seguenti indennità annue:

« Ai sott'ufficiali ed alle guardie delle brigate di mare, lire 120.

« Ai sott'ufficiali e alle guardie delle brigate volanti, lire 96.

« Ai sott'ufficiali ed alle guardie delle brigate di porto, lago o laguna, lire 72.

« Un'indennità pari al decimo dello stipendio è accordata ai tenenti e sottotenenti non alloggiati in caserma.

« Le indennità da accordarsi agli ufficiali per le spese di giro e d'ufficio, e le indennità di tramutamento e di viaggio ai sottufficiali ed alle guardie saranno determinate con decreto reale. »

DI SAN DONATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Di San Donato ha facoltà di parlare.

DI SAN DONATO. Io domando, se fosse possibile, di sostituire qualche altro titolo alla parola *vicispettore*, per esempio quella di *sott'ispettore*. Confesso francamente che è la prima volta che mi avviene di leggere questo titolo di *vicispettore*.

PRESIDENTE. L'onorevole Di San Donato proporrebbe di sostituire alla parola « *vicispettore* » l'altra di « *sott'ispettore*. »

La Commissione accetta?

CORVETTO, *relatore*. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro accetta?

MINISTRO DELLE FINANZE. Accetto. (*Si ride*)

PRESIDENTE. Non credo che vi siano opposizioni per sostituire questa parola.

Rimane dunque inteso che si sostituisca la parola « *sott'ispettori* » all'altra « *vicispettori*. »

CORVETTO, *relatore*. In tutta la legge.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la tabella di cui ho dato lettura.

(È approvata.)

Ora leggerò la tabella delle pensioni per i sott'ufficiali e per le guardie.

« Maresciallo, pensione accordata per quindici

anni di servizio, lire 340; per trenta anni di servizio, lire 980.

« Brigadiere, pensione accordata per quindici anni di servizio, lire 280; per trenta anni di servizio, lire 830.

« Sottobrigadiere, pensione accordata per quindici anni di servizio, lire 230; per trenta anni di servizio, lire 700.

« Guardie scelte, pensione accordata per quindici anni di servizio, lire 200; per trenta anni di servizio, lire 600.

« Guardie comuni, pensione accordata per quindici anni di servizio, lire 190; per trenta anni di servizio, lire 570.

« Dopo il quindicesimo anno di servizio la pensione aumenta ogni anno di un quindicesimo della differenza tra il *maximum* ed il *minimum* sopra indicati.

« Alla vedova del defunto senza prole si concede il terzo della pensione che sarebbe spettata al marito.

« Alla vedova del defunto con prole la metà.

« Agli orfani (1) durante la minorità è accordata la metà, ripartibile fra coloro che sono ancora minori di età sino a che siano tutti maggiorenni.

« Non hanno diritto a pensione coloro che, non avendo compiuto il trentesimo anno di servizio, non provino la incapacità a prestarlo ulteriormente per età o per motivi di salute, o che lo lasciano volontariamente. »

Se non vi sono osservazioni in contrario, pongo ai voti la tabella di cui ho dato lettura.

(È approvata.)

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

MINISTRO DELLE FINANZE. Essendosi approvato l'emendamento dell'onorevole Di San Donato, col quale si sostituisce la parola *sottispettore* alla parola *vicispettore*, mi pare che bisognerebbe fare la stessa sostituzione negli articoli precedenti già votati dalla Camera, specialmente nell'articolo 2. (*È inteso! è inteso!*)

Io, però, avevo bisogno di fare dichiarazione, perchè la Camera apportasse al testo della legge questa correzione di forma.

PRESIDENTE. La Camera ha inteso la rettificazione di forma proposta dall'onorevole ministro delle finanze.

Se non vi sono osservazioni in contrario, si in-

(1) Sono considerati come orfani quelli privi di padre e di madre, e quelli la cui madre passa a seconde nozze.

tenderà che sia corretto il testo degli articoli precedentemente votati...

MAURIGI. (*Della Commissione*) Coordinandoli.

PRESIDENTE... secondo prescrive il regolamento.

Ora chi approva l'articolo 21, che non è che la sanzione di queste due tabelle già votate, si alzi.

(È approvato.)

« Art. 22. Due terzi dei posti d'usciera, che si renderanno vacanti nei Ministeri delle finanze e del tesoro, e nelle intendenze delle finanze, saranno devoluti ai sott'ufficiali della guardia di finanza aventi più di 25 anni di servizio, o resi inabili al servizio attivo per ferite o per malattie riportate nell'adempimento del loro mandato.

(È approvato.)

« Art. 23. Gli ufficiali della guardia di finanza rivestono la qualità di ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57 del Codice di procedura penale anche agli effetti delle visite e perquisizioni domiciliari, in quanto si tratti di contravvenzioni alle leggi di finanza. »

(È approvato.)

« Art. 24. Il fondo attuale della massa del corpo, e quello che verrà successivamente formandosi, sarà investito in rendita consolidata cinque per cento, intestata al detto fondo, meno quella parte che il Ministero delle finanze determinerà annualmente dover rimanere in deposito infruttifero presso la tesoreria ed a conto corrente colla direzione generale del Tesoro. »

(È approvato.)

« Art. 25. Il frutto della rendita intestata, come all'articolo precedente, sarà erogato:

« a) in creazione di posti e mezzi posti in pubblici istituti di educazione del regno a favore di figli ed orfani degli ufficiali, sott'ufficiali e delle guardie di finanza;

« b) in sussidi vitalizi o di determinata durata a favore delle vedove e degli orfani dei sott'ufficiali e delle guardie benemerite dell'amministrazione;

« c) in doti alle figlie dei sott'ufficiali e delle guardie in occasione di matrimonio;

« d) in concessioni annue a individui del corpo mutilati o resi inabili per cause di servizio;

« e) in premi straordinari a individui del corpo che più si distinsero nell'anno, o che siano stati fregiati di medaglie o equivalenti onorificenze dal Governo nazionale o da Governi esteri. »

(È approvato.)

« Art. 26. L'amministrazione del fondo di massa della guardia di finanza sarà affidata a un Consiglio d'amministrazione, composto di sei impiegati superiori tratti dalla amministrazione finanziaria e dalla

Corte dei conti, e presieduto dal direttore generale delle gabelle. »

(È approvato.)

« Art. 27. Gli ufficiali delle guardie doganali, per conseguire la definitiva ammissione nel corpo delle guardie di finanza, dovranno essere riconosciuti idonei da una Commissione che verrà appositamente nominata con decreto reale, e che sarà composta di un ufficiale generale, di due ufficiali superiori dello esercito e di due funzionari superiori dell'amministrazione finanziaria. »

A questo articolo 27 la Commissione propone di aggiungere dopo le parole *ufficiale generale*, quella di *presidente*.

Chi approva l'articolo 27 con quest'aggiunta è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

« Art. 28. Con regolamenti approvati con decreto reale saranno determinate le norme per l'arruolamento e per l'armamento delle guardie di finanza, per l'istruzione delle reclute, per il servizio, per gli esami e avanzamenti da darsi in base dell'articolo 4, per l'applicazione delle pene, per la formazione della massa e del corpo, e per la sua amministrazione; si stabiliranno il numero e la composizione delle brigate, la divisa del corpo e i distintivi degli ufficiali e sott'ufficiali, e si daranno le istruzioni per le indennità, per la somministrazione degli effetti di armamento, vestiario e casermaggio, per la liquidazione dei crediti erariali e per il rimborso delle spese fatte per le guardie. »

A questo articolo 28, la Commissione ed il ministro d'accordo, propongono di cancellare le parole *il numero e la composizione delle brigate*.

Chi approva quest'articolo così modificato è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

« Art. 29. Con decreto reale sarà stabilito il giorno in cui la presente legge dovrà andare in vigore. »

(È approvato.)

La legge è esaurita.

Alla votazione per squittinio segreto si procederà nella seduta pomeridiana.

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER AGGIUNTA ALLE STRADE NAZIONALI DEL REGNO DI QUELLA DA PIAN DI PORTIS AL CONFINE AUSTRO-UNGARICO.

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge per iscrizione fra le nazionali della strada da Pian di Portis al confine austro-ungarico.

MELCHIORRE. Domando di parlare sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MELCHIORRE. Onorevole presidente, al numero 4 vedo figurare il disegno di legge per disposizioni circa gli impiegati dei cessati Consigli degli ospizi delle provincie meridionali. (*Rumori*)

DI SAN DONATO. Sarà votato oggi stesso.

Voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. Probabilmente si passeranno tutti.

MELCHIORRE. Lasciate che espliché il mio pensiero, e poi giudicherete. Avete fretta? Anch'io.

Questo è un progetto che non dà luogo a discussione.

Voci. E neppure gli altri. (*Rumori*)

MELCHIORRE. Siccome si tratta d'un disegno disgraziato, io desidererei che fosse discusso questa mattina. (*Rumori*)

Voci. Sì! sì! Si passa tutto. Andiamo avanti!

PRESIDENTE. È molto probabile che tutti questi tre disegni di legge possano essere votati in questi pochi minuti.

Voci. Sì! sì! Avanti! avanti!

MELCHIORRE. Ritengo che questo sia un buon augurio.

PRESIDENTE. Si dà lettura del disegno di legge:

« *Articolo unico.* Alle strade nazionali classificate coi reali decreti 17 novembre 1865, n° 2633, 22 aprile 1868, n° 4361, e 27 giugno 1869, n° 5147, è aggiunta la strada che da Pian di Portis va al confine austro-ungarico per Monte Croce, che avrà il n° 51 bis. »

RIZZARDI, *relatore.* In seguito ad accordi presi col signor ministro la Commissione propone un nuovo emendamento all'articolo unico del disegno di legge.

PRESIDENTE. Prego di mandarlo per iscritto.

RIZZARDI, *relatore.* Subito.

PRESIDENTE. Non l'ha preparato ancora?

RIZZARDI, *relatore.* È preparato.

Dove l'articolo ministeriale dice: « è aggiunta la strada che da Pian di Portis va al confine austro-ungarico per Monte Croce, » sostituire invece le parole: « per Monte Mauria e Monte Misurina. »

PRESIDENTE. L'onorevole ministro accetta questo emendamento?

BACCARINI, *ministro dei lavori pubblici.* Mi pare che la Commissione proponga che l'articolo, invece di indicare i punti intermedi della linea (sui quali bisognerà intendersi col Ministero della guerra, è una questione di tracciato), dica da Pian di Portis per Monte Mauria e Monte Misurina.

È questo che propone la Commissione?

RIZZARDI, *relatore.* Sì.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Se è questo, accetto.

PRESIDENTE. Dunque la dizione sarebbe così:

« Alle strade nazionali classificate coi reali decreti 17 novembre 1865, n° 2633, 22 aprile 1868, n° 4361, e 27 giugno 1869, n° 5147, è aggiunta la strada che da Pian di Portis va al confine austro-ungarico per Monte Mauria, e Monte Misurina. »

Onorevole ministro accetta questa variante?

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. È meglio dire:

« Da Pian di Portis, per Monte Mauria va al confine austro-ungarico, a Monte Misurina. »

RIZZARDI, *relatore.* Va bene. Accetto la formola del ministro.

PRESIDENTE. Onorevole ministro vuole mandarmi scritta questa nuova formola dell'articolo?

Do lettura dell'articolo di legge così di nuovo modificato:

« Alle strade nazionali classificate coi reali decreti 17 novembre 1865, n° 2633, 22 aprile 1868, n° 4361, e 27 giugno 1869, n° 5147, è aggiunta la strada che da Pian di Portis per Monte Mauria va al confine austro-ungarico a Monte Misurina. »

Se nessuno domanda di parlare, pongo ai voti questo articolo.

(È approvato.)

Nella seduta pomeridiana si voterà a scrutinio segreto questo disegno di legge.

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER CONVENZIONE PER L'IMMERSIONE DI CAVI SOTTOMARINI NELLO STRETTO DI MESSINA E FRA LA SICILIA E LIPARI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la convenzione per l'immersione di cavi sottomarini nello stretto di Messina e fra la Sicilia e Lipari.

L'onorevole ministro accetta che si apra la discussione sopra il progetto della Commissione?

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Accetto.

PRESIDENTE. Dunque si legge il progetto della Commissione, su cui il ministro acconsente che si apra la discussione.

GUICCIOLI, *segretario.* (*Legge il progetto* — Vedi *Stampato*, n° 20-A.)

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Sant'Onofrio.

DI SANT'ONOFRIO. Dirò poche parole non per sostenere questo progetto che si raccomanda da sé.

È un atto di giustizia distributiva, un po' tardivo, che il Parlamento compie verso l'isola tanto benemerita di Lipari la quale da così lungo tempo aspetta questo beneficio, tanto più meritato in quanto che Lipari ha il poco ambito privilegio di possedere nelle sue mura una colonia di oltre 400 coatti.

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1880

Io invocherò la indulgenza della Camera unicamente perchè voglia estendere il vantaggio del telegrafo anche all'isola di Salina posta vicino a quella di Lipari. L'isola di Salina ha una popolazione di circa 5 mila abitanti, ardita, industriosa, dedita specialmente alla navigazione ed all'agricoltura. Produce un vino molto rinomato, detto *malvasia*, di cui ha l'esclusivo monopolio, perchè nasce unicamente nelle sue terre fertilizzate dalla mano laboriosa dei suoi cittadini. Esporta pure un'uva speciale detta *passolina*, o *raisin de Corinthe*. Insomma è un'isola che ha un commercio d'esportazione attivissimo.

Lo prova l'importanza della sua navigazione, il cui movimento, come risulta dalla relazione della nostra egregia Commissione, ascese in un anno a 842 legni con circa 14,000 tonnellate di mercanzie.

Si dirà inutile questa comunicazione telegrafica tra Salina e Lipari, queste due isole essendo vicine e potendo gli abitanti di Salina facilmente recarsi a Lipari per la spedizione dei loro telegrammi.

Ma io debbo far osservare che le due isole sono separate da un canale soggetto, specialmente nei mesi d'inverno, alle traversie dei venti di libeccio e ponente, e di scirocco e levante, cosicchè avviene che quei disgraziati abitanti stanno spesso più di venti giorni senza comunicazione col resto del mondo civile, non potendo neppure approdarvi i vapori per mancanza di una *boa* d'ancoraggio.

È poi molto grave la spesa? Si pagano 17,500 lire all'anno per la manutenzione del cavo sottomarino da Milazzo a Lipari; la distanza essendo di circa 50 chilometri incluso lo *slak*, ne deriva che ogni chilometro viene a costare 350 lire; la distanza dall'isola di Salina all'isola di Lipari, dal punto Tivoli alla punta della Lingua, che sono le due località nelle quali si dovrebbe immettere il cordone sottomarino, non è che di cinque chilometri circa, ai quali, per abbondanza, aggiungendo tre chilometri di *slak*, si avrebbe una spesa di lire 2800 all'anno, che si potrebbero portare in cifra tonda a lire 3000.

È poi da notare che tale cifra verrebbe ad essere anche ridotta di molto, perchè tutti sanno che nell'immersione di un cavo sottomarino vi sono delle spese fisse che si fanno una sol volta, cioè a dire, per esempio, il vapore che deve portare il cordone, il personale che deve immetterlo, gli stromenti, ecc. Perciò, facendo l'operazione contemporaneamente sì per Milazzo-Lipari che per Lipari-Salina, si risparmierebbe tale spesa fissa per il secondo cordone.

Non voglio stancare più oltre la Camera, e mi limiterai a proporre un articolo aggiuntivo così concepito:

« Il Governo del Re è autorizzato a concludere una convenzione colla compagnia *Eastern Telegraph* perchè la detta convenzione 29 giugno 1879 sia estesa pure all'immersione e manutenzione di un cordone elettrico fra le isole di Lipari e di Salina, con che l'annualità da corrispondersi alla compagnia non oltrepassi le lire 3000 in oro. »

Credo dunque che la Camera ed il Governo potranno senza tema accogliere questa mia proposta: sanno perfettamente di che si tratta: cioè, il Ministero deve attenersi puramente e semplicemente alla convenzione del 29 giugno, e non può oltrepassare la somma di lire 3000 annue.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Di Sant'Onofrio di mandare alla Presidenza il suo articolo aggiuntivo.

BILLIA, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

BILLIA, *relatore*. Dichiaro a nome della Commissione che noi non possiamo pronunciarsi sull'accettazione dell'emendamento, e ce ne rimettiamo all'onorevole ministro dei lavori pubblici. Noi non potevamo fare altro che approvare la convenzione conclusa e proporla alla Camera per l'approvazione; ora si propone di fare un'aggiunta di lavori non compresi in quella convenzione; se il ministro crede di averne autorità e di poterli fare entro quei limiti, spetta a lui a pronunciarsi; la Commissione non ha niente da dire.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Io dichiaro che in massima non ho nessuna avversione ad accettare la proposta dell'onorevole Di Sant'Onofrio, perchè io porto opinione che anche le isole le quali hanno una certa importanza debbano finire per essere servite tutte col telegrafo come gli altri comuni di terraferma.

Non posso però a meno di far considerare che queste proposte improvvisate, queste manifestazioni di bisogni, che vengono fuori all'ultimo momento (perchè io non ho mai avuta nessuna istanza per quest'isola) si apprezzano male.

Io quindi concordo con quello che dice l'onorevole Di Sant'Onofrio, concordo press'a poco sull'entità della spesa, ma non posso giudicare sin d'ora se il capolinea di un cordone sottomarino possa poi trasportarsi da Lipari alla piccola isola di Salina.

Questa è la questione che mi preoccupa, perchè si sa bene che l'ufficio dei cordoni sottomarini non è cosa tanto agevole come quella del telegrafo in terraferma; prego per conseguenza l'onorevole Di Sant'Onofrio di convertire in una raccomandazione, se vuole anche in un ordine del giorno il suo arti-

colo di legge; la spesa io non potrei mai accettarla in questa legge. Credo che si potrà fare con una spesa anche minore forse di quella da lui accennata, sarebbero 9 chilometri di più di cordone sopra 50, che è la lunghezza approssimativa di quello fra Lipari e la Sicilia. Siccome si tratta di una piccola spesa, di una di quelle spese che possono benissimo includersi nello stesso bilancio, una volta che non ci sono convenzioni da approvare, così lo prego di convertire la sua domanda in una raccomandazione: e siccome già questo cavo non sarà messo nemmeno prima del bilancio definitivo, così avrò anche tempo di render conto se può, o no, farsi questa cosa.

DI SANT'ONOFRIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SANT'ONOFRIO. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro, che presenterà cioè nel bilancio di definitiva previsione, la spesa occorrente per l'immersione del cavo tra Lipari e Salina, e mi dichiaro soddisfatto.

PRESIDENTE. Allora resta il progetto come sta, e la discussione generale è chiusa.

Ora veniamo agli articoli:

« Art. 1. Sono approvate le annesse convenzioni del 29 giugno 1879 e 10 aprile 1880 stipulate fra il Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale dei telegrafi) e la Compagnia *Eastern Telegraph* per la immersione e manutenzione di un cordone elettrico sottomarino fra le isole di Sicilia e di Lipari e di tre conduttori elettrici sottomarini fra il continente e l'isola di Sicilia attraverso lo stretto di Messina. »

(È approvato.)

« Art. 2. Al pagamento dell'annualità di lire 26,250 (lire ventiseimila duecento cinquanta) in oro dovute alla Compagnia *Eastern Telegraph* sarà provveduto col fondo da stanziarsi in apposito capitolo del bilancio ordinario del Ministero dei lavori pubblici.

« Il concorso da pagarsi dalla Società delle ferrovie meridionali, e che dovrà figurare iscritto nella parte ordinaria del bilancio di quella Società, sarà versato nel corrispondente capitolo del bilancio dell'entrata per contributo nelle spese telegrafiche. »

(È approvato.)

Anche di questo disegno di legge si voterà il complesso nella seduta pomeridiana a scrutinio segreto.

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER DISPOSIZIONE CIRCA GLI IMPIEGATI DEI CESSATI CONSIGLI DEGLI OSPIZI DELLE PROVINCIE MERIDIONALI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le disposizioni circa gli impiegati dei cessati Consigli degli ospizi delle provincie meridionali.

Onorevole ministro dell'interno, acconsente che si dia lettura del disegno di legge modificato dall'Commissione?

DEPRETIS, ministro dell'interno. Io sono indifferente: ma non accetto le modificazioni dell'Commissione.

PRESIDENTE. Sta bene.

GUICCIOLI, segretario. (Dà lettura del disegno di legge — V. Stampato, n° 86-A.)

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Se nessuno domanda di parlare, si passa alla discussione degli articoli. Chi fa da relatore?

Una voce. C'è il presidente della Commissione.

PRESIDENTE. Sta bene.

DI SAN DONATO. (Presidente della Commissione) Siamo perfettamente tutti d'accordo nel 1°, 2° e 3° articolo. Sul 4° discuteremo un momentino.

PRESIDENTE. Se tutti sono d'accordo e nessuno domanda di parlare, pongo ai voti l'articolo 1 così concepito:

« Gli impiegati dei cessati Consigli degli ospizi nelle provincie meridionali e ora addetti al servizio di vigilanza e di tutela delle opere pie presso gli uffici delle prefetture, sono reintegrati nei diritti e doveri che avevano innanzi l'attivazione della legge 3 agosto 1862. »

Chi lo approva sorga.

(È approvato.)

Art. 2.

Il decreto reale del 20 agosto 1864 è revocato, salva la disposizione contenuta nell'articolo 7.

I suddetti impiegati saranno collocati a riposo o richiamati al servizio dello Stato nell'amministrazione dell'interno.

(È approvato.)

Art. 3.

Gli impiegati collocati a riposo avranno diritto a liquidare la loro pensione in base alle leggi preesistenti nelle provincie meridionali o alla legge 14 aprile 1864.

Per il computo della pensione gli stipendi inferiori a lire 1200 s'intenderanno aumentati di un quarto. Gli stipendi superiori fino a lire 3000 s'intenderanno aumentati di un quinto.

Lo stesso diritto è accordato agli impiegati che, riconosciuti idonei dai Consigli provinciali nel 1864, vennero posteriormente collocati a riposo, ammettendoli alla liquidazione del supplemento di pensione in base ai criteri accennati di sopra.

(È approvato.)

Art. 4.

Al pagamento delle pensioni di riposo si provvederà dalle provincie, salvo rimborso mediante

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1880

ratizzi proporzionati alla rendita lorda di tutte le opere pie della provincia, il cui importo verrà iscritto nella parte attiva del bilancio provinciale.

I ratizzi per sussidi agli stabilimenti di beneficenza provinciali, circondariali e consortili sono mantenuti.

Per contrario sono aboliti, quelli destinati a sussidi fissi ad individui bisognosi, il cui carico passerà alle rispettive congregazioni di carità con facoltà di rivederne ed emendarne gli elenchi. »

Su questo articolo 4 ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

MINISTRO DELL'INTERNO. Io vorrei pregare la Commissione di abbandonare il suo emendamento relativo ai ratizzi e di accettare la proposta ministeriale.

Credo che con questo atto di condiscendenza verso il ministro non si pregiudica punto la questione dei ratizzi. Si tratta di conservare per ora lo *statu quo* e di non alterare la condizione delle opere pie. Ma con ciò il Ministero non intende di mantenere perpetuamente e nemmeno per lungo tempo questo stato di cose. La questione dei ratizzi riguarda così le opere pie come i corpi morali che sono interessati siccome debitori verso le opere pie. Dovremo discutere una legge sulle opere pie; già una Commissione studia per un'inchiesta sulle opere pie; e abbiamo anche disposizioni a questo riguardo nel disegno di modificazioni alla legge comunale e provinciale. Ma io prometto alla Commissione che anche prima che sia venuta la discussione di questi importanti argomenti, studierò accuratamente le condizioni delle provincie e delle opere pie interessate nella questione dei ratizzi, e mi recherò a dovere di riferire alla Camera il risultato di questi studi per sciogliere la questione.

Ma intanto non mi pare che sarebbe conveniente scioglierla così improvvisamente; però prego la Commissione di usare al ministro questo atto di condiscendenza, di conservare tal quale la legge che mira a provvedere per ora alla condizione di alcuni impiegati i quali da lungo tempo l'aspettano.

Accettiamo una parte di questi provvedimenti; non tarderemo di provvedere al resto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Falconi.

FALCONI. (*Della Commissione*) Mi dispiace che il relatore non sia presente. La Commissione nella sua maggioranza modificò l'articolo 4 del progetto ministeriale, riproponendo l'articolo, secondo il primitivo progetto ministeriale.

Mi dispiace non esser d'accordo col ministro dell'interno, il quale oggi contraddice al suo primitivo progetto.

Mi permetterà la Camera, per dar ragione della mia opposizione ai desiderii del ministro dell'interno, che io qui ricordi alcuni antecedenti legislativi parlamentari della questione che si discute; e dapprima fa mestieri che io ricordi l'origine dei ratizzi di cui è parola nell'articolo in discussione. Per effetto di decreti borbonici, le congreghe di carità di dieci provincie napoletane furono astrette a sovvenire con ratizzi annuali diciotto stabilimenti di beneficenza provinciale, per l'ammontare annuo di poco meno che 175,000 lire.

La legge italiana del 3 agosto 1862 sulle opere pie, rendendo autonome per via dell'articolo 4 le amministrazioni di ogni singola istituzione di beneficenza, stabilì con l'articolo 33 che i ratizzi imposti precedentemente per sussidi fissi agli stabilimenti provinciali continuassero a percepirsi fino al 1° gennaio 1865 dalle deputazioni provinciali, facendo obbligo ai Consigli delle provincie di determinare nella sessione del 1863 i modi coi quali provvedere per l'avvenire al mantenimento loro. I Consigli fecero orecchio di mercante. Ed ecco venir fuori il decreto del 20 agosto 1864 certamente poco legale..

FORTUNATO. Anticostituzionale.

FALCONI... sancì implicitamente la deroga dell'articolo 34 della legge del 3 agosto 1862, rimettendo a tempo indeterminato l'imposizione fatta ai Consigli delle provincie di provvedere per altra guisa agli istituti d'interesse provinciale e circondariale.

Il Ministero col primo progetto mostrò finalmente di voler rendere giustizia alle congreghe di carità. Invece col progetto peresente scaccia via dal pensiero la buona intenzione avuta, consente e ribadisce per sempre un gravosissimo carico imposto ad esse da vecchi decreti borbonici, abrogati di pieno dritto dalla legge italiana.

Ora l'onorevole ministro ha affermato voler provvedere con un progetto di legge sulla quistione, non potendo permettere che gli istituti provinciali vadano a monte.

La Commissione, onorevole ministro, vi ha provveduto con l'articolo 9 aggiuntivo. Con esso si mantengono i ratizzi per tre anni, nella speranza che in tal periodo di tempo i Consigli provinciali provvederanno, o il Governo provvederà, come meglio crederà, con un progetto di legge.

Ma sappia la Camera, che ammettendosi l'articolo 4, come dal ministro dell'interno si desidera oggi, in contraddizione di quello proposto altra volta, ne seguirebbe che le provincie napoletane avrebbero una legislazione eccezionale.

Difatti le Congreghe di carità, secondo la legge fondamentale del 1862, vanno esclusivamente sog-

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1880

gette alle deputazioni provinciali per gli atti domenicali. Con l'articolo 4 del Ministero, per i ratizzi, sarebbero dipendenti le Congreghe di carità delle provincie napoletane, esclusivamente dai Consigli provinciali.

Sicchè si avrebbe, adottandosi l'articolo 4 del progetto ministeriale, una legislazione eccezionale per le provincie napoletane.

Si comprenderebbe un articolo transitorio, ma è contrario ad ogni principio di legislazione unificativa l'articolo del progetto ministeriale.

Ma vi ha dippiù, o signori. L'articolo proposto dal ministro distrugge quel principio di libertà informativo della legge organica del 1862 sulle opere pie.

Di fatti le Congreghe di carità formano il loro bilancio senza alcun controllo. Non si ha l'obbligo dell'approvazione superiore dei bilanci preventivi. Con l'adottare l'articolo 4 del progetto ministeriale per l'immissione dei ratizzi, sarà necessario ammettere che i bilanci preventivi delle Congreghe di carità dovranno essere approvate dai Consigli provinciali affinchè fissino in bilancio quella somma, che il Consiglio provinciale ratizzerà per ciascuna Congrega di carità.

Sicchè dunque io concludo, insistendo per l'articolo modificato dalla maggioranza della Commissione, abolendosi i ratizzi, restando ferma la legge del 1862 in tutte le sue parti, anche per le provincie napoletane.

Ripeto, son dolente non potere aderire ai desideri dell'onorevole ministro, ma mi conforta l'animo di riproporre oggi, colla maggioranza della Commissione, l'articolo 4 modificato, come fu proposto dall'onorevole Nicotera, ministro dell'interno nel 1877, e dall'onorevole Depretis, ministro dell'interno nel primitivo progetto presentato alla Camera nella tornata del 29 febbraio 1879.

DI SAN DONATO. (*Della Giunta*) Questa è una proposta di legge, che a dirlo francamente, è nata sotto una cattiva stella. È stata approvata tre volte dalla Camera dei deputati, e tre volte emendata dal Senato.

Nell'ultimo ritorno che fece alla Camera, la trovò sciolta. Ed anche oggi, un onorevole mio collega fa il possibile per rimandarla alle calende greche. (*No! no!*)

Non so perchè questi poveri impiegati degli ospizi delle provincie napoletane e siciliane, rimasti pietrificati in forza del decreto d'agosto 1862, e che sospirano da 18 anni questa legge per vedere regolata la loro posizione, debbano ancora soffrire per le difficoltà di un mio onorevole collega. Esse per altro potrebbero concretarsi in un ordine del giorno, col

quale si prendesse atto dell'esplicita dichiarazione del Ministero di presentare un disegno di legge a fine di regolarizzare i ratizzi assegnati per varie opere pie.

Questa parte di ratizzi sono d'altronde destinate a benefiche opere (ne leggo lo elenco) come l'ospedale di Catanzaro, l'orfanotrofio di Bitonto, l'ospizio di San Lorenzo, l'ospizio d'Aversa e l'ospedale provinciale di Campobasso, del quale credo che l'onorevole mio collega sia un rappresentante. Forse il suo collegio elettorale sarà lontano da Campobasso, ma la Camera non deve occuparsi di questo. Troviamo ancora nell'elenco il conservatorio di Catanzaro, il convitto dei sordo-muti di Catanzaro, l'ospedale di Cosenza, l'orfanotrofio *Principe Umberto*, e parecchie altre opere nei due principati Citeriore ed Ulteriore. Io prego l'onorevole Falconi di contentarsi della dichiarazione ministeriale, a fine di abbreviare una discussione che non faciliterebbe certo l'approvazione, tanto aspettata, di questa legge. E frattanto propongo la soppressione dello emendamento della Commissione al secondo comma dell'articolo 4.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Costantini.

COSTANTINI. Io non ho da dire che poche parole all'onorevole Falconi. È verissimo che la proposta della soppressione assoluta del ratizzo era contenuta nel progetto dell'onorevole Nicotera, non che in quello dell'onorevole Depretis; ma non è men vero che sulla relazione di una precedente Commissione, la Camera per ben tre volte senza discussione la respinse, non per mantenere, io credo, questo onere in perpetuo, ma perchè credette che non si potesse con una legge incidentale, il cui oggetto precipuo non è la sistemazione dei ratizzi, ma quella degli impiegati, pregiudicare una questione gravissima.

E dico così, perchè coll'emendamento proposto si tratterebbe di sopprimere da un giorno all'altro la vita amministrativa d'importanti stabilimenti di beneficenza, i quali avranno sì il carattere provinciale, ma non debbono per questo gravare sui bilanci delle provincie, perchè così si finirebbe per accrescere il carico della carità legale, che è già esorbitante.

Dovete infatti considerare, o signori, che i comuni e le provincie in Italia sopportano per questo titolo un peso annuo di oltre 50 milioni di lire.

Ora, coll'emendamento proposto, questo carico verrebbe ad accrescersi toccando così incidentalmente tutto il vasto problema delle opere pie, che è oggetto di presentissimi studi per parte di un'apposita Commissione d'inchiesta.

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — 1^a TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1880

È per queste considerazioni che io unisco la mia preghiera a quella dell'onorevole presidente della Commissione per invitare l'onorevole Falconi a desistere da un'opposizione, che non condurrebbe ad altro che a ritardare i benefici della legge, e perpetuare una ingiustizia flagrante contro cui si declama da oltre 20 anni!

PRESIDENTE. L'onorevole Brunetti ha facoltà di parlare.

Voci. Ai voti! ai voti!

BRUNETTI. Io non ho voglia di parlare a lungo; debbo però dire poche parole all'onorevole Falconi il quale assume in questo momento le funzioni di relatore.

DI SAN DONATO. Di capo della maggioranza. (*Siride*)

BRUNETTI. L'onorevole Falconi fa due questioni: una per così dire di merito e l'altra pregiudiziale. La questione pregiudiziale, secondo lui, è che con questo disegno di legge si provvederebbe ad alcuni bisogni delle provincie meridionali, mentre per le altre provincie poi sarebbe ancora a desiderare un disegno di legge o, almeno, un provvedimento qualunque. La questione di merito, secondo l'onorevole Falconi, è questa, ed è molto semplice, sebbene la semplicità non sia sempre amica della verità: che, dove si tratta di un istituto provinciale, non debbono avervi che fare e non debbono esser gravati nè punto nè poco i comuni, o le opere pie, o gli istituti locali. Ora, mi permetterà l'onorevole Falconi, se favorirà di ascoltarci, che io gli dica che questa legge, nella sua intitolazione, riguarda alcuni bisogni delle provincie meridionali; ed io non so perchè essa potrebbe contemplare gli impiegati delle provincie meridionali, e non potrebbe contemplare alcuni bisogni relativi e incidentali di istituti che sono nelle provincie meridionali. Quanto poi alla questione di merito, è facile il dire che gli istituti provinciali debbono essere a carico delle provincie. Ma, onorevole Falconi, forse lei, non so, non si è troppo presa la pena di guardare praticamente questi istituti provinciali. Distinguiamo istituti provinciali da istituti provinciali. Vi sono degli istituti provinciali, i quali sono informati ad un concetto puramente di amministrazione provinciale; vi sono degli istituti provinciali che sono delle opere pie provinciali, anche a norma della legge 3 agosto 1862. Ne vuole un esempio?

Nella mia città, a Lecce, abbiamo l'istituto *Principe Umberto*, di orfane trovatelle, che ha la capacità di 350 alunne, ed è già al completo. Questo istituto riceve le alunne da tutte le provincie, da tutti i comuni, e ciascun comune vi manda un numero di alunne in proporzione di quello che paga.

Ora, io domando, sarebbe utile, sarebbe conveniente disfare un istituto locale, di cui, forse, non v'è l'uguale nemmeno nella capitale del regno, e obbligare le provincie a pagare di più, quando, in sostanza, non si tratta se non che di beneficenza locale, concentrata in un grande istituto a titolo di economia, e che prende forma di istituzione provinciale? Io non lo credo conveniente; credo, anzi, che, così facendo, non si farebbe che dissolvere dei grandi istituti, senza poi recare un grandissimo giovamento alle opere pie locali; perocchè quando le opere pie locali dovessero educare ed istruire delle giovanette o dei giovanetti, e tenerli in luogo sicuro e conveniente, ciascuna a proprie spese, dovrebbero creare naturalmente tanti istituti, quanti sono i comuni delle diverse provincie.

Vede l'onorevole Falconi che moltiplicando queste spese si verrebbe a centuplicare le spese che oggi sopportano le provincie, riunendo e fondendo insieme tutti questi elementi in un solo istituto che si chiama istituto provinciale.

Distinguiamo dunque istituti provinciali da istituti provinciali: mettiamo assolutamente a carico delle provincie quegli istituti che hanno un concetto d'amministrazione provinciale, e lasciamo per forza di ratizzo sulle opere pie, quegli istituti che non sono se non che opere pie d'interesse provinciale.

Detto questo, io concluderò col dire che la proposta dell'onorevole ministro mi sembra non solo prudente, ma convenientissima, necessaria per l'interesse delle provincie, se noi non vogliamo che delle grandi istituzioni vadano dissolute.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Domando se la chiusura è appoggiata.

(È appoggiata.)

FALCONI. (*Della Commissione*) Ma io debbo rispondere... (*Rumori*)

PRESIDENTE. Parli contro la chiusura.

FALCONI. (*Della Commissione*) Io rappresento il relatore. (*Rumori*)

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

MINISTRO DELL'INTERNO. Permetta, onorevole Falconi: io la prego di non insistere. Circa al fondo della questione il ministro non sconfessa le idee e le proposte che egli stesso ha presentato. Ma, l'onorevole Falconi sa che uno dei nostri più grandi scrittori, raccomandava di seguire l'esempio dei romani, i quali non facevano mai due grosse guerre in una volta.

Ora io non voglio vincere qui due questioni in una volta; io chiedo alla Camera di lasciarmene

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1880

vincere prima una, e prometto di studiare anche l'altra questione difesa dall'onorevole Falconi, ed anche di farne oggetto di proposte.

Io credo, lo dichiaro francamente, che quella parte del disegno di legge che riguarda gl'impiegati degli ospizi delle provincie meridionali, sarà resa molto più facile se non vi sarà inclusa la questione che l'onorevole Falconi ha difeso. Faccia diversamente la Camera, se crede: vedrà poi se io abbia o no ragione.

Voci. Ai voti! ai voti!

FALCONI. (*Della Commissione*) Onorevole presidente, posso parlare?

PRESIDENTE. Ma chi è il relatore? L'onorevole Di San Donato mi dice d'essere egli incaricato di ciò.

DI SAN DONATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Di San Donato ha facoltà di parlare.

DI SAN DONATO. Quanto a me, accetto la proposta dell'onorevole ministro; tanto è vero che ho formulato il seguente ordine del giorno:

« La Camera, udite le dichiarazioni dell'onorevole ministro, con le quali a nome del Governo promette una proposta di legge all'oggetto, passa alla votazione dell'articolo 4. »

PRESIDENTE. Rileggo l'ordine del giorno dell'onorevole Di San Donato:

« La Camera, udite le dichiarazioni dell'onorevole ministro, con le quali a nome del Governo promette una proposta di legge all'oggetto, passa alla votazione dell'articolo 4. »

L'onorevole ministro accetta quest'ordine del giorno?

MINISTRO DELL'INTERNO. Accetto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti quest'ordine del giorno dell'onorevole Di San Donato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

Allora l'articolo 4 del disegno di legge, in seguito all'approvazione di quest'ordine del giorno, si metterà in votazione secondo il testo proposto dall'onorevole ministro, il quale articolo nella seconda parte contiene le parole: « I ratizzi per sussidi agli stabilimenti di beneficenza provinciali, circondariali e consortili sono mantenuti. »

Voci. Va bene!

PRESIDENTE. Ritenuta la seconda parte dell'articolo in questi termini pongo ai voti l'articolo 4. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

Art. 5.

Gli impiegati richiamati in servizio dello Stato saranno collocati nella prima, seconda o terza categoria, secondo il giudizio che verrà di loro for-

mulato da apposita Commissione, da istituirsi per decreto reale.

Gli impiegati chiamati in servizio avranno tutti un avanzamento che importi un aumento dell'attuale loro stipendio, non minore di lire 300 e non maggiore di lire 1000.

(È approvato.)

Art. 6.

Finchè gli impiegati, i quali non abbiano ottenuto il trattamento di riposo, non siano stati definitivamente collocati, saranno chiamati a prestar servizio straordinario con stipendio non inferiore a quello da essi ora percepito e dietro il pagamento dell'indennità di tramutamento, ove occorra, a termini di legge.

È autorizzato all'uopo lo stanziamento, nel bilancio del Ministero dell'interno, della somma che potrà essere necessaria.

(È approvato.)

Art. 7.

Agli impiegati richiamati in servizio in via ordinaria o straordinaria, si considererà come utile pel conseguimento della pensione, il tempo decorso dal giorno in cui presero servizio presso i Consigli degli ospizi.

Questa disposizione sarà estesa anche a coloro che passarono da altre amministrazioni governative alle segreterie dei Consigli degli ospizi o che per contrario da queste ultime passarono nelle amministrazioni dello Stato, delle provincie o dei comuni, prima o dopo la legge del 3 agosto 1862, e che non ottennero fin qui il collocamento a riposo, semprechè possano comprovare con titoli legali la loro posizione giuridica.

La pensione sarà ripartita a carico dello Stato, delle provincie e dei comuni, salvo il disposto dell'articolo 4, in ragione della somma totale degli stipendi che lo Stato, le provincie e i comuni avranno corrisposto.

(È approvato.)

Art. 8.

Disposizione transitoria.

La rendita iscritta sul Gran Libro del debito pubblico col prodotto della ritenuta del 2 e mezzo per cento pel Monte delle pensioni degli impiegati dei cessati Consigli degli ospizi, a misura che cesserà il servizio delle pensioni, andrà a vantaggio delle provincie rispettive, coll'obbligo di destinarne il prodotto in opere di pubblica beneficenza.

(È approvato.)

« Articolo 9... »

DI SAN DONATO. Questo articolo cadrebbe naturalmente, essendo stato approvato il mio ordine del

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — 1^a TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1880

giornò e la cancellazione dello emendamento fatto dalla Commissione.

Quindi ne propongo la soppressione.

MINISTRO DELL'INTERNO. Non ha più ragione di esistere.

PRESIDENTE. Dunque l'articolo 9 non viene posto ai voti perchè s'intende eliminato con l'eliminazione dell'emendamento all'articolo 4.

Allora quest'oggi si farà la votazione a scrutinio segreto anche di questo disegno di legge.

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ALLA LEGGE SULLA SILA DI CALABRIA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la modificazione della legge sulla Sila di Calabria.

Si dà lettura del disegno di legge.

Anche questo deve essere un disegno che non solleverà discussione.

L'onorevole ministro delle finanze ha incaricato l'onorevole ministro dell'interno di sostenere la discussione di questo disegno di legge. Se ne dà lettura.

GUICCIOLI, segretario, legge:

Art. 1.

« Agli articoli 8, 14 e 15 della legge 25 maggio 1876, n° 3124, sulla Sila di Calabria sono sostituiti i seguenti:

« Art. 8. Nel termine di venti anni, a contare dal 16 agosto dell'anno successivo a quello della data dell'atto che ha accertato il credito ai termini dell'articolo 18 della presente legge i possessori delle terre, o loro aventi causa, saranno tenuti ad estinguere il debito che a termini degli articoli 4, 5 e 6 hanno verso lo Stato, pagandone un ventesimo ogni anno, salvo ad essi la facoltà di anticipare il pagamento.

« Sino al 15 agosto dell'anno in cui avrà principio il pagamento del debito, essi continueranno a corrispondere a titolo di interesse il valore del canone e della prestazione attuale, ed in seguito pagheranno l'interesse del 5 per cento sulla somma per essi dovuta. I pagamenti si faranno in un'unica scadenza annuale da determinarsi con regolamento, e per la esazione dell'interesse è conservata allo Stato l'ipoteca stabilita per il credito stesso.

« Trascorsa la mora di venti anni senza che ciasi soddisfatto al debito, le terre gravate saranno poste in vendita, e, saldato il debito e rimborsate tutte le spese, la somma eccedente che rimanesse dal prezzo ricavato sarà aggiudicata al debitore.

« Art. 14. Tutte le somme provenienti dai crediti, di cui negli articoli 4, 5 e 6, dedotte le spese per la

esecuzione della presente legge, saranno versate in una cassa speciale presso la direzione generale del demanio, e con mandati del ministro dei lavori pubblici, annualmente erogate in sussidio al consorzio dei comuni e possessori per la costruzione di strade che congiungano i comuni posti nella Sila tra loro e con maggiori centri di popolazione, e l'eccedente in sussidio della istruzione popolare nei comuni anzidetti con mandati del ministro dell'istruzione pubblica.

« I conti degli agenti contabili di tali somme ed il conto della amministrazione saranno giudicati dalla Corte dei conti a norma della legge 14 agosto 1862.

« Art. 15. Nella città di Cosenza sarà istituito un collegio di cinque arbitri inappellabili, nominati due dal presidente del tribunale civile di Cosenza, uno dal presidente di Catanzaro, uno dal prefetto di Cosenza ed uno dal prefetto di Catanzaro. Questi arbitri provvederanno collegialmente agli accertamenti ed alle determinazioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, non che ad asseguare ai comuni interessati la quota delle terre a ciascuno di essi spettante in compenso degli usi civili e per cessione fatta dal demanio. Giudicheranno altresì in tutte le controversie che possono sorgere per la esecuzione di quest'a legge (eccettuate le cause di cui è menzione nell'articolo 7) fra il demanio ed i possessori delle terre ed i comuni, non che fra questi e le popolazioni. »

Art. 2.

« Il collegio arbitrale dovrà entro tutto l'anno 1882 condurre a termine la decisione degli affari di sua cognizione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Se nessuno chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Si passa alla discussione degli articoli.

Nessuno chiedendo di parlare pone ai voti l'articolo 1 così come è stato proposto dal Governo, e accettato dal Senato.

(È approvato.)

Pongo ai voti l'articolo 2.

Chi approva l'articolo 2 è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

Anche di questo disegno di legge si farà la votazione a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

La seduta è levata alle 12 20.

Prof. AVV. LUIGI BAVANI
Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1880 — Tip. Eredi Botta.